



**Proposte per la SEMPLIFICAZIONE**

**-Audizione 12 settembre 2013  
presso la I Comm.Affari Costituzionali Senato  
su AS 958 *Misure di semplificazione degli  
adempimenti per i cittadini e le imprese e di  
riordino normativo* -**

Il presente documento riporta alcune proposte di semplificazione amministrativa relative all'attività delle imprese cooperative in numerosi settori.

Prima di entrare nel dettaglio, appare opportuno svolgere talune considerazioni generali sulla politica di semplificazione e sul contenuto di talune disposizioni contenute nel d.d.l. **AS 958** in esame.

La prima attiene alla necessità di un deciso rilancio della **semplificazione legislativa**, vale a dire del tema del disboscamento e riordino delle innumerevoli leggi vigenti.

L'Alleanza delle Cooperative Italiane è persuasa che debba essere riproposto e rilanciato lo strumento del cd. *taglia leggi* (L. 246/2005 e successive modificazioni), basilare per il riordino della legislazione esistente ed efficace freno ad una delle cause fondamentali della *complicazione* dell'attività delle imprese, vale a dire la sovrabbondanza di provvedimenti legislativi che affastellano l'ordinamento.

Pertanto, è quanto mai opportuna, nel quadro di un intervento a favore della semplificazione normativa e burocratica, una riedizione dello strumento finalizzata ad un'opera di coordinamento e codificazione delle norme appartenenti ad una determinata materia.

Da questo punto di vista,

è sì apprezzabile la riapertura delle politiche di riassetto normativo e codificazione di cui agli **articoli 1, 2 e 3** del disegno di legge;

è però fortemente criticabile l'oggetto del riassetto, vale a dire i settori ed i provvedimenti che dovrebbero essere riordinati e codificati dal legislatore delegato.

Sotto questo profilo, appare inspiegabile ed incongrua con i più recenti interventi di sistemazione normativa, l'inclusione tra i provvedimenti oggetto del riassetto normativo della **L. 3818/1886**, in materia di **società di mutuo soccorso**.

La L. 3818/1886 è un provvedimento recentemente risistemato ed aggiornato proprio nell'ottica di una razionalizzazione ed ammodernamento complessivo dell'istituto dall'**art. 23 del Decreto-Legge n. 179 del 2012**.

La riforma, elaborata in sintonia con le principali associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo (del quale le società di mutuo soccorso sono espressione), non si è limitata ad aggiornare la disciplina, ma ne ha definito razionalmente l'oggetto al fine di evitare facili abusi, per giunta guardando alle società di mutuo soccorso come al volano di un nuovo sistema di welfare complementare. Una nuova riforma generale non è assolutamente condivisibile; peraltro, l'ossessivo "ritorno" del legislatore sui medesimi settori dell'ordinamento, a pochi mesi da riforme già varate, lungi dal perseguire le finalità di semplificazione normativa, aumenta l'incertezza del diritto e la complicazione istituzionale e normativa.

Ovviamente, ogni riforma è migliorabile e ciò vale anche per il recente riassetto della L. 3818/1886. Ma i possibili miglioramenti possono ben essere perseguiti con emendamenti analitici e non con *deleghe generali* che presuppongono la volontà di una nuova risistemazione complessiva della materia.

Per tutti questi motivi, è certo che non sussistano ragioni di opportunità per una delega di riforma generale della L. 3818/1886. Pertanto, è auspicabile che la **lettera d)** di cui all'**art.1** del d.d.l. venga soppressa.

Occorre riconoscere che il tema delle semplificazioni è all'ordine del giorno del Legislatore da anni ed i provvedimenti emanati sono stati numerosi ed operativi in diverse aree del rapporto tra pubbliche amministrazioni ed imprese. Alcuni hanno avuto un carattere organico, altri episodico. Questa tecnica legislativa, dettata da esigenze contingenti o da emergenze, ha spesso effetti di sovrapposizione e di non coordinamento della normativa, il che svaluta gli sforzi –innegabili– compiuti per semplificare le regole. Sarebbe utile quindi produrre una specie di quadro riassuntivo delle norme introdotte sotto l'egida delle politiche di semplificazione e renderlo oggetto di valutazione dei Ministeri competenti e delle Parti Sociali interessate.

Un altro punto essenziale è costituito dalla **verifica e pronta attuazione delle disposizioni legislative** che nell'ultimo periodo sono rimaste inattuata perché non seguite da provvedimenti normativi di secondo grado per la loro messa a regime.

Si tratta di norme di legge di semplificazione, liberalizzazione o facilitazione burocratica della vita delle imprese e dei cittadini che, per inerzia o semplicemente per scarsa convinzione politica, sono rimasti *lettera morta* (ne è un esempio la disciplina delle reti d'impresa che attende da anni un provvedimento recante la serie delle agevolazioni amministrative di cui dovrebbero godere le imprese in rete; senza contare i vari regolamenti, decreti e provvedimenti cui è condizionata l'operatività delle misure di liberalizzazione o semplificazione messe in campo dalle manovre economiche succedutesi nel corso degli ultimi due anni, tra le quali quelle concernenti il commercio).

Tra le disposizioni generali di semplificazione nelle quali Legislatore e imprese avevano riposto grandi speranze, si segnalano le procedure e le deleghe contenute nel cd. *Semplifica-Italia* (D.L. 5/2012), in particolare l'art. 3 sulla riduzione degli oneri amministrativi e sulla verifica dell'impatto della regolamentazione, l'art. 12, sulla semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche, e l'art. 14, sulla semplificazione dei controlli sulle imprese.

Essenziale è anche l'**estensione delle politiche di semplificazione** ad altri settori dell'ordinamento che, per svariati motivi (taluni di primaria importanza, come la lotta all'evasione), sono rimasti estranei ad un generale processo di facilitazione del rapporto dei cittadini con la P.A. Si allude in particolare:

- ✚ al sistema tributario, le proposte che seguono recano una norma di grande semplificazione della burocrazia fiscale nel settore agricolo;
- ✚ all'amministrazione della giustizia, in particolare, quest'ultimo settore godrebbe di enormi guadagni di efficienza dalla diffusione convinta e generalizzata del mezzo elettronico e telematico;
- ✚ alle politiche di internazionalizzazione: occorre modernizzare il sistema amministrativo per incrementare il commercio con l'estero, per molte imprese unica vera ragione di sopravvivenza e per le PMI la

sfida del futuro prossimo. Le attività del commercio estero sono attualmente polverizzate all'interno della P.A. tra Ministeri competenti a vario titolo, agenzie pubbliche e singole Regioni, senza contare il sistema camerale. Le risorse economiche messe in campo da questi soggetti sono probabilmente importanti ma, inevitabilmente, mal spese. Occorre quindi una razionalizzazione del settore, la creazione di un polo pubblico unitario che possa indicare strategie ed armonizzare competenze e risorse allo scopo di valorizzare logiche di filiere produttive e non di singolo prodotto.

Si ritiene opportuno sottolineare la grande rilevanza che assumono – accanto alle misure di prevenzione dei fenomeni di complicazione del rapporto con la P.A., come la Misurazione degli Oneri Amministrativi, la Valutazione dell'Impatto Regolamentare, la regola del *Gold plating* – quelle che abbiamo chiamato **micromodifiche** dell'ordinamento.

Ebbene, la *semplificazione* è sì un problema di prevenzione, e in questo senso ben vengano i sistemi di monitoraggio e valutazione. Ma, a parere dell'Alleanza, è soprattutto un'opera certosina di *investigazione e cernita* degli innumerevoli oneri che gravano sull'attività d'impresa, sepolti in provvedimenti normativi di cui s'è persa la memoria dell'*occasio legis*. Oneri, balzelli, istanze o pareri preventivi, certificati, verifiche, termini, forme solenni, etc., che sovente hanno smarrito giustificazione giuridica e politica e, ciò nonostante, continuano ad appesantire l'iniziativa dei privati cittadini. In altri casi si tratta di provvedimenti che sono andati oltre la volontà del legislatore al momento della loro emanazione o che, calati nella peculiarità di taluni settori (il settore agricolo e quello della cooperazione ne sono l'esempio) si rivelano impropri e discriminatori.

Per tali oneri, per i quali s'è persa l'opportunità di una valutazione *ex ante*, non resta che ricorrere all'investigazione *ex post* ed alla sollecitazione di un loro ammodernamento o, se possibile, di una soppressione.

## SOMMARIO

<b>SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE.....</b>	<b>7</b>
Sanzioni in materia di società cooperative .....	7
<b>SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTO DI RETE .....</b>	<b>8</b>
Forma dell'adesione e del recesso da un contratto di rete.....	8
<b>INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 9 DEL D.L.C.P.S. 1577 DEL 1947 E SUCCESSIVE MODIFICHE.....</b>	<b>9</b>
<b>INQUADRAMENTO DEI SOCI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE CON QUALIFICA ARTIGIANA .....</b>	<b>10</b>
<b>ICI FABBRICATI RURALI.....</b>	<b>12</b>
<b>(INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504).....</b>	<b>12</b>
<b>BENEFICI LAVORATORI SVANTAGGIATI E DE MINIMIS.....</b>	<b>14</b>
<b>SEMPLIFICAZIONE PER LE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE .....</b>	<b>15</b>
Abrogazione dell'obbligo di relazione annuale per le cooperative edilizie di abitazione .....	15
<b>SEMPLIFICAZIONE PER LE COOPERATIVE DI LAVORO DEL SETTORE COSTRUZIONI.....</b>	<b>16</b>
Applicazione contributo Inarcassa del 4% su fatturato estero .....	16
DURC e concordato preventivo .....	18
Utilizzo del DURC .....	19
Spese di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara a carico dell'aggiudicatario .....	20
<b>PROPOSTE SEMPLIFICAZIONE SETTORE PESCA.....</b>	<b>21</b>
Norme in materia di licenza pesca .....	21
Commercializzazione del prodotto proveniente dalla pesca scientifica ...	22
Cessione dei prodotti ittici .....	23
Vendita diretta.....	24
Titoli professionali .....	26
Rappresentanza nelle aree marine protette .....	28
Taglie minime di cattura .....	29
Esclusione tenuta inventario di bordo .....	30
Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione.....	31
Semplificazione degli adempimenti in materia di visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca, collaudi, registri degli infortuni. ....	32
Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni - 1.....	33
Proroga concessioni pesca-acquacoltura.....	35
Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI.....	36
<b>PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SETTORE AGRICOLO .....</b>	<b>37</b>
Coordinamento attività di vigilanza .....	37
Allacciamento alla rete del gas.....	38
Interventi per manutenzione boschiva e aree verdi .....	39
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni degli allevamenti.....	40

Disposizioni SISTRI per imprenditori agricoli.....	42
Impianti di biogas e compostaggio .....	43
<b>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di pollina .....</b>	<b>44</b>
Disposizioni per la gestione del deposito temporaneo dei soci di cooperative agricole .....	45
<b>SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI – UNA PRIORITA’ PER L’AGRICOLTURA.....</b>	<b>49</b>
Criteri di computo della quota di riserva.....	51
Disposizioni in materia di previdenza agricola .....	52
<b>SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>54</b>
Premessa.....	54
Prevenzione incendi .....	56
Contenitori distributori mobili .....	57
Formazione .....	58
Revisione obbligatoria delle macchine agricole.....	59
Concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura .....	60
INTERNAZIONALIZZAZIONE/EXPORT .....	61
<b>COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA .....</b>	<b>62</b>
<b>SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI PERICOLOSI.....</b>	<b>63</b>
<b>SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA NEL SETTORE ASSISTENZIALE, SOCIO SANITARIO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO .....</b>	<b>67</b>
Escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni per le politiche sociali .....	68
Affidamenti di servizi pubblici locali alle cooperative sociali di inserimento lavorativo .....	70
Abolizione ritenuta sull’importo degli appalti di servizi .....	72
Accesso alla tutela giurisdizionale nella materia delle gare di appalto.....	73
Inserimento lavorativo di persone svantaggiate 1 .....	74
Inserimento lavorativo di persone svantaggiate - 2 .....	80
<b><i>Modifica della legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"</i>.....</b>	<b>84</b>
Acquisizione della qualifica di impresa sociale .....	87
Affidamento beni immobili non utilizzati.....	88
<b>SEMPLIFICAZIONE PER LE COOPERATIVE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE.....</b>	<b>90</b>
<b>PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SETTORE SPETTACOLO... 93</b>	
1) Istituzione del libretto personale del lavoratore per formazione generale, specifica e idoneità sanitaria.....	93
2) Modelli semplificati per la redazione di pos e psc .....	93
3) Campo di applicazione della disposizione sui cantieri temporanei e mobili per spettacoli .....	94
4) Denuncia singolo cantiere temporaneo inail .....	94
5) Abrogazione dell’art. 1, comma 188, della legge 27 dicembre n.296 n.2006 .....	95
<b>PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO .....</b>	<b>96</b>

## **SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI VIGILANZA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE**

### ***Sanzioni in materia di società cooperative***

*All'articolo 12, comma 5-ter, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, le parole "la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000"*

\*

La proposta di emendamento è finalizzata a superare il carattere abnorme della sanzione pecuniaria prevista a carico delle cooperative per fattispecie quali l'omessa comunicazione delle notizie di bilancio; l'omessa comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a prevalenza mutualistica; la non ottemperanza, anche parziale, della diffida impostata dalla vigilanza; la sottrazione alle attività di vigilanza o irriperibilità al momento delle verifiche.

È evidente la violazione del principio di parità di trattamento e la evidente irragionevolezza della norma, anche alla luce di altre disposizioni, quali quelle contenute negli articoli 2625 (Impedito controllo) e 2630 c.c. (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi, che prevedono rispettivamente sanzioni fino a 10.329 euro e 1032 euro).

La proposta di emendamento è anche finalizzata ad evitare che sulla norma in esame sia promossa una procedura per dichiarare la incostituzionalità della norma.

## SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTO DI RETE

### Forma dell'adesione e del recesso da un contratto di rete

*"Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, aggiungere il seguente periodo:*

*Le nuove adesioni o i recessi anticipati non importano modificazione del contratto a condizione che essi siano oggetto di comunicazione da parte delle imprese interessate secondo le modalità previste dal presente comma, corredata da formale atto di accoglimento della richiesta da parte del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune della rete ovvero, in sua assenza, di tutte le imprese partecipanti, secondo i criteri previsti dal contratto".*

\*

Il contratto di rete fra imprese, di cui all'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sta rivelando una serie di ostacoli alla sua diffusione nonostante riscuota un indiscusso interesse. Fra i vari ostacoli giuridici all'adozione del contratto assume rilevanza la questione della forma solenne richiesta dalla legge per tutte le modificazioni soggettive del contratto (adesioni o recessi). Tale profilo nuoce alla connotazione strutturale dell'istituto che il legislatore ha concepito come tendenzialmente aperto all'ingresso di nuove imprese che intendano aderire successivamente all'istituzione della rete.

La proposta in parola, pertanto, **vuole** consentire l'adesione successiva ai contratti di rete senza dover ricorrere necessariamente all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata. La vigente disciplina sulle reti richiede, come dicevamo, in caso di adesione di nuove imprese, così come nel caso di recesso di imprese contraenti, di ricorrere alle forme onerose dell'atto pubblico o della scrittura autenticata. Si tratta di adempimenti e di oneri che sarebbe opportuno sostituire con soluzioni più agevoli e meno costose (come quella proposta che, in caso di adesione, ritiene sufficiente che l'impresa interessata proceda all'iscrizione del contratto di rete nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta o la annulli in caso di recesso).



## **INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 9 DEL D.L.C.P.S. 1577 DEL 1947 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

"Sostituire il comma 9 dell'art.23 del D.L. 18 ottobre 2012 , n. 179 con il seguente:

*comma 9. " L'articolo 9 del D.L.C.P.S. 1577 del 1947 e l'articolo 4 del decreto legislativo 220 del 2002, si interpretano nel senso che, fatte salve le competenze dell'amministrazione finanziaria, la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.*

*La vigilanza, pertanto, non si estende all'accertamento della veridicità delle scritture contabili, del bilancio, della relativa certificazione e della revisione contabile "*

\*

Scopo della norma è quella di chiarire che le revisioni alle cooperative ai sensi del D.Lgs 220\02 sono svolte nel solo interesse delle pubbliche amministrazioni e segnatamente Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Infatti, l'art. 4 del D.Lgs 220\02 circoscrive la vigilanza a specifiche questioni che attengono alla mutualità ed al rispetto dei principi della cooperazione.

Pertanto, le revisioni non sono utilizzabili per altri fini perché l'analisi in esse contenute attiene ai caratteri tipici delle cooperative e non riguardano istituti diversi a tutela dei quali i soci ed i terzi possono agire in base alla normativa societaria, civilistica e penale specifica, nonché in base alla normativa generale.

## **INQUADRAMENTO DEI SOCI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE CON QUALIFICA ARTIGIANA**

*I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

*Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.*

\*

Si tratta di chiarire, con l'emendamento proposto, che i soci delle cooperative artigiane che instaurano un rapporto di lavoro di tipo autonomo (L. 142/01, art. 1, comma 3) hanno titolo per l'iscrizione nella gestione artigiani.

Le diverse interpretazioni delle sedi INPS a livello nazionale hanno determinato un contenzioso notevole con esiti incerti sia per le cooperative, sia per le sedi INPS. Infatti la giurisprudenza è altalenante.

Si chiarisce, poi, con l'emendamento proposto, anche che ai fini IRE si applica l'articolo 50 (prima 47) del DPR 917/86.

Entrambe le disposizioni (previdenziale e fiscale) non determinano una minore entrata per lo Stato in quanto:

- ai fini INPS se la cooperativa versa alla gestione speciale artigiani, il socio avrà la pensione degli artigiani e non quella, più onerosa, prevista per i dipendenti;
- ai fini IRE (imposta sul reddito) l'aliquota applicabile è sempre in base al dichiarato e, quindi, non c'è nessuna differenza in base all'inquadramento (dipendente-autonomo) del socio.

Si evidenzia che la proposta è stata già accolta dalla Camera dei Deputati nel corso dell'approvazione (dicembre 2010) dell'AC 2424 Foti Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito;

attualmente il provvedimento è in corso di esame presso il Senato con il numero di AS 2514.

## ICI FABBRICATI RURALI

### **(INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504)**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.

\*

L'emendamento proposto mira a perfezionare l'interpretazione autentica, già operata dal legislatore con l'art. 23, c. 1 bis, D.L. 207/2008 (attualmente abrogato dall'art. 14, comma 13 del D.L. 201/2011).

Grazie ad essa ha trovato soluzione una questione interpretativa che aveva generato un contenzioso significativo.

Tuttavia, l'art. 23, c. 1 bis non ha risolto tutti i problemi. Infatti, vi è ancora incertezza sulla nozione di ruralità dei fabbricati. In particolare, ci si divide tra- chi ritiene che sia sufficiente il possesso in fatto dei requisiti di ruralità stabiliti dall'art. 9, cc. 3 e 3bis, e sia irrilevante la classificazione catastale del fabbricato (Agenzia del Territorio, giurisprudenza di merito prevalente, Cass. 24299/2009 e 24300/2009);

- e chi, al contrario, ritiene determinante la classificazione dei fabbricati in determinate categorie catastali, precisamente A6 e D10 (Cass. SSU 18565/2009).

Il conflitto neppure è stato risolto dalla procedura speciale di riconoscimento della ruralità di cui all'art. 7, D.L. 70/2011: procedura che avrebbe voluto consentire ai contribuenti di attribuire retroattivamente le categorie catastali A6 e D10, ma che, ciò malgrado, la giurisprudenza ha trasformato in un'incombenza inutile, negando ogni effetto retroattivo alla domanda di riconoscimento.

Proprio per queste ragioni, nell'ultima legislatura, il Parlamento ha ritenuto di affrontare il problema ed inserire nel corpo di un d.d.l. intitolato Disposizioni in favore dei territori di montagna (AC 41, approvato dalla Camera; ora AS 2566), l'art. 11, con il quale viene aggiunto al testo dell'art. 23, c. 1 bis, un inciso che chiarisce definitivamente che, ai fini ICI, i

fabbricati rurali non sono imponibili "indipendentemente dalla categoria e dalla classe catastale attribuita".

Nelle more dell'esame del suddetto provvedimento è tuttavia intervenuto il D.L. 201/2011, cd. Salva Italia, che, com'è noto, ha "anticipato in via sperimentale l'Imposta municipale sugli immobili".

La nuova IMU è andata a sostituire, già dal 2012, la vecchia ICI. Quanto ai fabbricati rurali, la nuova disciplina introduce un nuovo regime di imponibilità (seppur ad aliquota agevolata). Per queste ragioni, il decreto Salva Italia ha abrogato tutte le norme previste dalla disciplina ICI incompatibili con la normativa IMU e, tra queste, anche l'art. 23, c. 1 bis, recante un principio evidentemente in contrasto con la nuova regola di imponibilità dei fabbricati rurali.

Tuttavia, espressamente il Legislatore ha precisato che l'abrogazione delle vecchie disposizioni ICI incompatibili dovesse avere effetto solo per l'avvenire.

La norma abrogatrice (art. 13, c. 14, D.L. 201/2011) dice chiaramente che le norme del regime ICI che sono incompatibili con il nuovo regime IMU vengono abrogate non immediatamente, ma solo "a decorrere dal 1° gennaio 2012 (...)".

L'abrogazione, quindi, ha chiaramente effetto solo a decorrere dal 1° gennaio 2012 e solo per l'avvenire: e ciò per volontà espressa dal Legislatore che con tale soppressione non ha voluto intaccare la disciplina pregressa dell'ICI, ma solo eliminare la confusione che la norma avrebbe potuto ingenerare rispetto al nuovo regime dell'Imposta Municipale propria (IMU), che sostituisce l'ICI ed introduce l'innovativo principio di imponibilità dei fabbricati rurali. Come spiega, infatti, la Relazione al d.d.l. di conversione (AC4829), con il comma 14 si intendono abrogare "alcune disposizioni che sono di fatto incompatibili con la nuova disciplina del tributo".

Stante la permanenza nell'ordinamento delle norme impositive in relazione ai periodi d'imposta soggetti ad ICI, si ritiene necessario chiarire ulteriormente che i fabbricati rurali non imponibili ai fini ICI sono tali indipendentemente dalla categoria catastale e, quindi, dirimere in via definitiva i contrasti giurisprudenziali sorti sul punto.

Tra l'altro, il legislatore, già con l'art. 23, c. 1 bis, del D.L. 207/2008 ha sancito la non imponibilità ICI degli immobili strumentali delle imprese agricole e con l'approvazione della Camera del disegno di legge "Disposizioni in favore dei territori di montagna" (AC 41, poi AS 2566), che già reca la norma di cui al presente emendamento, ha dimostrato l'intento di dirimere ogni dubbio .

## **BENEFICI LAVORATORI SVANTAGGIATI E DE MINIMIS**

*Al fine di assicurare la conformità dell'ordinamento italiano alle previsioni dei Regolamenti CE n° 994/98 e quindi n° 2204/02 in tema di definizione del regime di applicabilità delle soglie "de minimis" agli aiuti di stato in favore dell'occupazione, la disposizione dell'Art. 7 comma 10° della L. n° 388/2000 nonché le restanti disposizioni del medesimo Art. 7 e quelle dell'Art. 63 della L. n° 289/02 sono interpretate nel senso in cui ai benefici ivi previsti relativamente al credito d'imposta per i nuovi assunti non si applica il regime "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 allorquando ricorrano le condizioni previste dal Regolamento CE 2204/2002*

\*

La norma ha lo scopo di fare chiarezza sulla spettanza dei benefici di cui alle Leggi 388/2000 e 289/2002 in favore dei lavoratori svantaggiati se ricorrono le condizioni previste dal regolamento CE 2204/2002.

Ad oggi le Commissioni Tributarie decidono a volte per la spettanza dei benefici ed a volte per il loro diniego determinando, così, una situazione di incertezza per le imprese che hanno assunto i lavoratori e che, in pendenza dei giudizi stanno già procedendo al licenziamento degli stessi.

Va da sé che la norma comunitaria è di immediata e diretta applicazione negli stati dell'Unione europea e che non può essere di ostacolo, alla sua applicazione, la prassi amministrativa applicativa emanata da uno Stato membro.

## **SEMPLIFICAZIONE PER LE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE**

### **Abrogazione dell'obbligo di relazione annuale per le cooperative edilizie di abitazione**

*La lettera c) del comma 10 dell'articolo 13 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, è abrogata".*

\*

La proposta costituisce un classico esempio di semplificazione burocratica consistente nell'eliminazione di un onere informativo pleonastico rispetto alla frequenza dei controlli cui soggiacciono le cooperative edilizie di abitazione.

Infatti, con la proposta in esame si mira a sopprimere l'obbligo previsto dal comma 10, lett. c), dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Tale norma, istituendo l'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, prevede altresì che le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo devono presentare alla Direzione Generale della Cooperazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione che documenti l'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

L'obbligo è da considerarsi superfluo dal momento che l'articolo 15 della legge medesima prevede che tali enti vengano anche assoggettati ad ispezione ordinaria annuale, nel corso della quale il revisore documenta, nell'apposito verbale, l'attività effettivamente svolta.

Poiché, pertanto, la Direzione Generale della Cooperazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico dispone direttamente dei verbali di revisione, l'obbligo di predisporre e trasmettere la relazione annuale costituisce un adempimento inutile.

## **SEMPLIFICAZIONE PER LE COOPERATIVE DI LAVORO DEL SETTORE COSTRUZIONI**

### ***Applicazione contributo Inarcassa del 4% su fatturato estero***

1. All'articolo 20, primo comma, DPR n. 633 del 1972, secondo periodo del d.P.R. n. 633 del 1972 e s.m. e i., è aggiunto - alla fine - il seguente periodo:

*"Il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale ad un soggetto passivo non stabilito, non rileva ai fini dell'applicazione ai soggetti destinatari delle disposizioni in materia di contributi previdenziali facenti capo alle Casse Nazionali di previdenza e assistenza di liberi professionisti"*

2. All'articolo 90, comma 2, lettera a) del d. lgs. 163/2006:

- dopo le parole *"Detto contributo"* aggiungere le seguenti: *" , concernente ad attività prestate sul territorio nazionale a committenti residenti in Italia e per le quali è previsto l'obbligo di forma da parte di un iscritto all'albo professionale,"*;
- l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *"Detto contributo dovrà essere versato a favore della Cassa di previdenza cui appartengono in misura prevalente detti firmatari del progetto."*

3. All'articolo 90, comma 2, lettera b) del d. lgs. 163/2006:

- sostituire le parole *"Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali"* con le seguenti: *"Rispetto alle attività soggette ad obbligo di firma da parte di soggetti iscritti all'albo professionale, svolte a favore di committenti residenti in Italia,"*;
- l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *"Detto contributo dovrà essere versato a favore della Cassa di previdenza cui appartengono in misura prevalente detti firmatari del progetto"*

\*

Fino al 31 dicembre 2012 le prestazioni svolte all'estero sono state ritenute non ricomprese nell'imponibile ai fini IVA e, quindi, le società di ingegneria, così come tutti i liberi professionisti, non hanno mai dovuto corrispondere ad Inarcassa e alle altre Casse previdenziali alcunché su quanto svolto all'estero.

Nel recepire una direttiva europea (2010/45/UE) sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, la Legge di stabilità 2013 approvata alla vigilia di Natale (Legge n. 228 del 24 dicembre 2012) ha modificato il Dpr 633/72 introducendo- per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia -



l'obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi "generiche", ad esempio le consulenze) estendendolo alla generalità delle operazioni, che di conseguenza dovranno essere registrate e concorreranno alla determinazione del volume di affari annuo, ancorché le fatture non siano soggette ad IVA.

In particolare l'articolo 1, comma 325, lettera c) e d), punto 2, della legge 228/12 modificando gli articoli 20 e 21 del dpr 633/72, hanno determinato una situazione per cui, dal primo gennaio 2013, l'operazione effettuata all'estero, pur rimanendo non soggetta a IVA, viene fatta rientrare nel volume d'affari del contribuente e conseguentemente concorre alla determinazione del volume della cifra di affari sulla quale si calcola il contributo del 4% da rendere - per ingegneria e architettura- a Inarcassa, ma analogo discorso può essere fatto per tutte le Casse di previdenza afferenti alle attività professionali

Evidenti i danni sulle competitività delle società e dei professionisti che operano all'estero, anche perché la norma si applica anche ai contratti già in essere: l'applicazione di un 4% in più su tutte le fatture all'estero determina un gravissimo svantaggio competitivo rispetto ai competitors stranieri e vanifica tutte le azioni di internazionalizzazione avviate anche con il sostegno di importanti strumenti di promozione gestiti dal Ministero dello sviluppo economico.

La soluzione di questa delicatissima problematica, peraltro, oltre ad avere ripercussioni fondamentali sulla competitività di società e professionisti soggetti all'applicazione delle norme previdenziali, assume un particolare rilievo anche con riferimento alle dinamiche occupazionali che potrebbero essere messe in discussione laddove le società - vessate da questo ulteriore onere - decidessero di delocalizzare le prestazioni di servizi ad elevato contenuto di know-how, come sono quelle nel settore dell'ingegneria e dell'architettura ma, direi, in tutti gli ambiti professionali e non.

## **DURC e concordato preventivo**

La grave crisi dell'edilizia e dell'intero indotto, necessita di misure urgenti volte a fluidificare i processi e a facilitare i pagamenti. In questa direzione, affinché il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) non si trasformi da strumento di salvaguardia dei lavoratori ad elemento ostativo al recupero di efficienza e liquidità del sistema, pare indispensabile introdurre alcune innovazioni alla normativa di riferimento.

Un primo passo in questa direzione è stato opportunamente fatto con l'emendamento all'articolo 7 del DL 35/13 approvato in Commissione Bilancio e che prevede la liquidabilità dell'importo dovuto all'appaltatore anche in presenza di DURC irregolare sulla scorta di un accertamento, ora per allora, della regolarità contributiva dell'impresa al momento della maturazione del credito;

Nella medesima direzione, occorrerebbe altresì dare attuazione all'art. 13-bis, comma 5, del D.L. 7.5.2012, n. 52 (razionalizzazione della spesa pubblica), convertito in Legge 6.7.2012, n. 94 e mai attuato laddove prevedeva che il DURC "*è rilasciato anche in presenza di una certificazione ... che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto*".

L'Istituto del concordato preventivo con continuazione aziendale di cui all'articolo 186/bis, comma 4, della L.F. è stato introdotto onde rendere vantaggioso per il debitore il ricorso al concordato, in modo da favorire il raggiungimento di una soluzione molto prima che l'attività cessi ed evitando che l'istituto sia utilizzato con finalità esclusivamente liquidatorie. Attraverso di esso è consentito all'imprenditore di proteggere il proprio patrimonio per il tempo necessario a presentare una domanda di concordato con finalità di risanamento.

Al momento tuttavia, l'impresa sottoposta a concordato non avrebbe la possibilità di ottenere un DURC, se non alla omologa del piano di risanamento, con conseguente ed inevitabile pregiudizio per il superamento della crisi.

Ciò premesso e considerato che la *ratio* dell'istituto è invece, quella di garantire la prosecuzione dell'attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali, occorrerebbe introdurre una modifica alle attuali disposizioni che consentano all'impresa richiedente il concordato, di ottenere un DURC regolare ancor prima che venga ottenuta l'omologa (ad es. al momento della presentazione dell'istanza), ciò sulla scorta della sospensione dei debiti previdenziali (che devono necessariamente riferirsi a quelle obbligazioni che sono state prese in considerazione o comunque rientrano nell'ambito del concordato), al pari delle altre tipologie di debiti.

Solo una modifica siffatta creerebbe le condizioni per dare attuazione alla finalità dell'istituto, consentendo che vengano effettuati pagamenti a favore dell'impresa istante, coerentemente alla esigenza di continuità aziendale.

## **Utilizzo del DURC**

Il nostro ordinamento non stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (Durc) per la partecipazione a una gara di appalto deve riferirsi specificamente ad essa. Il principio è stato pronunciato nell'ordinanza 1465 della III sezione del Consiglio di Stato, datata 23 aprile scorso, nell'ambito della richiesta di riforma di un'ordinanza cautelare del Tar del Lazio.

Si tratta di una decisione in contrasto con le istruzioni operative emanate dalle circolari 7/2008 dell'Inail, 35/2010 del Lavoro e 145/2010 dell'Inps.

Le circolari a cui fa riferimento il Consiglio di Stato riguardavano, per l'Inail, la parte in cui è stabilito che la validità del Durc – per tutti gli appalti pubblici – è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per cui il certificato è stato richiesto, come la stipula del contratto e i pagamenti stati avanzamenti lavori (Sal).

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, inoltre, che in ogni caso l'esibizione in gara di un Durc ottenuto ad altri fini non giustifica l'esclusione, ma semmai la richiesta di chiarimenti e integrazioni ai sensi dell'articolo 46 del Codice degli appalti, tanto più che ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del DL 185/2008, «le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge».

Occorre pertanto rendere operativa tale sentenza, attraverso i dovuti atti amministrativi.

### ***Spese di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara a carico dell'aggiudicatario***

Il comma 35, dell'art. 34, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. decreto-legge sulla crescita bis) ha previsto che, a decorrere dal primo gennaio 2013, siano le imprese e i professionisti che vincono gare di appalto e di concessione a **rimborsare alle stazioni appaltanti i costi sostenuti per la pubblicità sui quotidiani, nei sessanta giorni successivi all'aggiudicazione.**

Si tratta di un ulteriore e assurdo balzello, introdotto in un provvedimento che dovrebbe favorire la crescita, che invece danneggia tutte le imprese che partecipano a gare pubbliche. Prevedere che chi si aggiudica un contratto a seguito di una gara, dopo avere pagato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici la tassa per parteciparvi, debba anche rimborsare all'amministrazione, il costo della pubblicità legale sui quotidiani, mentre la stessa amministrazione paga anche oltre i dodici mesi, significa non avere capito che, soprattutto per i piccoli affidamenti, sarà sostanzialmente impossibile, per le imprese lavorare, considerando che i costi vanificherebbero anche i pur minimi margini di ricavo.

Infine l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con la **segnalazione n. 1 del 27 marzo 2013**, ha evidenziato le difficoltà interpretative derivanti dalle diverse disposizioni succedutesi nel tempo, invitando il Parlamento a risolvere tale antinomia, che a nostro avviso non può che essere risolta con la rimozione di un obbligo costoso e ormai obsoleto, relativo a quando l'informazione attraverso internet era limitata ad un numero ristretto di operatori.

## **PROPOSTE SEMPLIFICAZIONE SETTORE PESCA**

### ***Norme in materia di licenza pesca***

- 1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.*
- 2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.*
- 3. Nei casi indicati al precedente comma 2 la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.*
- 4. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.*
- 5. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, o tra soci appartenenti alla medesima cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.*
- 6. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.*

\*

La proposta si rende necessaria per semplificare e fare finalmente chiarezza sui termini di versamento della tassa di concessione governativa connessa al rilascio della licenza di pesca professionale marittima.

Molto spesso i titolari della licenza sono infatti costretti a versare due volte la tassa di concessione a causa di una difforme interpretazione sulle variazioni che possono verificarsi.

Si propone altresì l'istituzione di una soprattassa del 5% in caso di ritardato versamento della tassa dopo la scadenza naturale degli otto anni.

Infine, proprio al fine di rendere uniforme l'applicazione, è prevista l'emanazione di un decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2013, che definisca le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

### ***Commercializzazione del prodotto proveniente dalla pesca scientifica***

L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

\*

La proposta sopprime la disposizione che vieta la commercializzazione del prodotto proveniente dalla pesca a fini scientifici; l'eliminazione di tale divieto, che peraltro non si rinviene in alcuna normativa comunitaria, contribuisce alla semplificazione delle attività di ricerca e sperimentazione assai utili per la gestione della pesca.

### **Cessione dei prodotti ittici**

*Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 si intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009.*

\*

La proposta interviene a semplificare gli adempimenti previsti dall'articolo 62 del D.L. n. 1/2012, relativamente all'obbligo della forma scritta per i contratti che prevedono la cessione dei prodotti ittici, prevedendo che l'obbligo si intenda assolto quando l'impresa di pesca pone fa uso dei sistemi di tracciabilità previsti dal Regolamento (CE) N. 1224/09, meglio noto come "Regolamento controlli" della pesca.

## **Vendita diretta**

1. *Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.*
2. *La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.*
3. *Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.*
4. *L'articolo 4, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:  
"g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività."*
5. *Il comma 3 dell'articolo 18 della legge n. 99/2009 è così sostituito:  
"3. Al consumatore finale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura devono essere fornite, a cura dell'imprenditore ittico e dell'imprenditore dell'acquacoltura, le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 6, del Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009".*
6. *Il comma 5 dell'articolo 18 della legge n. 99/2009 è così sostituito:  
"5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al di sotto della soglia definita dall'articolo 58, paragrafo 8, del Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, nel caso di vendita diretta al consumatore".*

\*

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale, la norma intende semplificare e fare chiarezza sulla possibilità per gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura di vendere direttamente al consumatore finale, escludendo a tal fine tale attività dal campo di applicazione della normativa sul commercio di cui al D.Lgs. n. 114/98. Ciò al fine di incrementare il reddito dei produttori, favorire l'accorciamento della filiera e la diversificazione multifunzionale dell'impresa



ittica, garantendo ai consumatori la freschezza dei prodotti e contribuendo alla promozione del consumo delle specie minori. La filiera corta consentirebbe inoltre acquisti selettivi e premierebbe una scelta attenta al gusto, ma anche alle ragioni del portafoglio in quanto abbatte tutti i costi di distribuzione. A tutela delle informazioni al consumatore e per evitare conflitti e distorsioni nell'interpretazione delle norme, si prevede infine l'armonizzazione della normativa nazionale con quella comunitaria in materia di tracciabilità nella filiera ittica.

**Tale norma non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio pubblico.**

## **Titoli professionali**

1. All'articolo 261, comma 1, punto 5), del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al DPR 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  
*"1 bis. In alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi."*
2. All'articolo 264 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al DPR 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:  
*"1 bis. In alternativa al numero 5) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo, è sufficiente aver frequentato un corso di formazione teorico-pratico di sei mesi presso istituti riconosciuti a livello nazionale e sulla base di programmi stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;"*
3. All'articolo 273 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al DPR 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:  
*"1 bis. In alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce altresì i programmi."*
4. All'articolo 274 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al DPR 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
*"1 bis. In alternativa al numero 5) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo, è sufficiente aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di sei mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce altresì i programmi."*

\*

Il provvedimento si pone l'obiettivo di una maggiore professionalizzazione del personale imbarcato nelle varie qualifiche in cui si interviene: capobarca per la pesca costiera, conduttore per la pesca locale, motorista abilitato e marinaio motorista, per i quali viene previsto, in alternativa alle vigenti

disposizioni, un periodo di formazione di durata variabile, sulla base di programmi predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

## **Rappresentanza nelle aree marine protette**

1. Il terzo comma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

*"3. La Commissione di riserva, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); da due esperti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da due esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative.*

*In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."*

2. Il comma 339 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

3. All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole "o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziate tra loro" sono sostituite dalle seguenti "associazioni ambientaliste riconosciute, cooperative di pesca o loro associazioni nazionali, anche consorziate tra loro".

\*

Il provvedimento, riportando la composizione della Commissione di riserva delle aree marine protette direttamente all'interno della legge 979/82, con conseguente soppressione dell'articolo 2, comma 339 della legge 244/2007, si pone l'obiettivo di estendere la rappresentanza alla pesca professionale negli organismi di gestione delle aree marine protette al fine di un maggior coinvolgimento degli operatori il cui lavoro viene direttamente influenzato dalla istituzione delle aree marine protette e dalla gestione delle stesse.

Il terzo comma estende la partecipazione del mondo della pesca all'interno degli enti di gestione delle aree marine protette, garantendo il bilanciamento tra gli interessi di protezione ambientale e quelli economico-produttivi.

**Tale norma non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio pubblico.**

## **Taglie minime di cattura**

1. L'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 è sostituito dal seguente:

### *Articolo 86*

#### *Sottotaglia*

1. *Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.*
2. *La taglia minima dell'acciuga (*engraulis encrasicolus*) di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.*
3. *La taglia minima della sardina (*sardina pilchardus*) di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.*
4. *Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato Regolamento (CE) n. 1967/2006.*
5. *E' abrogata ogni disposizione nazionale che definisce "taglie minime" ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente".*

\*

Al fine di semplificare ed armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria, nonché al fine di non creare un'indebita disparità di trattamento tra gli operatori dei diversi Stati membri dell'Unione Europa, anche alla luce del Reg. (CE) n. 1224/2009 e dei suoi aspetti sanzionatori, vengono eliminate le taglie minime "nazionali" applicando solo quelle previste dalla normativa comunitaria.

In linea con le disposizioni del citato Reg. (CE) n. 1967/2006, si adotta l'opzione di conversione in Kg in luogo della taglia minima per quanto riguarda acciughe e sardine.

Il comma 4 demanda l'eventuale definizione di taglie minime per alcune specie ritenute di particolare importanza biologica ai piani di gestione nazionali di cui al Reg. (CE) 1967/2006.

### ***Esclusione tenuta inventario di bordo***

Alla lettera a) dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle navi da pesca».

\*

La proposta, al fine di semplificare gli adempimenti per le navi da pesca, le esclude dall'obbligo di tenere l'inventario di bordo – nel quale sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave (art. 173 del codice della navigazione marittima).

### **Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione**

All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*«Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:*

*1) la sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;*

*2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento».*

\*

La proposta semplifica le disposizioni che prevedono la tenuta dei documenti di bordo per le navi da pesca; in particolare, qualora entro quarantotto ore dalla notifica dell'infrazione di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione (*inosservanza disposizioni sui documenti di bordo*), il comandante dell'unità da pesca esibisca i relativi documenti di bordo, la sanzione si limita a 100 euro nel caso essi richiedano un aggiornamento ed invece annullata nel caso in cui non sia necessario alcun aggiornamento.

***Semplificazione degli adempimenti in materia di visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca, collaudi, registri degli infortuni.***

*Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:*

- a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*
- b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;*
- c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

\*

La proposta, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale sono unificati gli adempimenti connessi alle visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca, ai collaudi delle stesse navi nonché ai registri degli infortuni.



### ***Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni - 1***

Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 271 del 1999.

\*

La proposta prevede l'obbligo per il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni (art. 30) di determinare le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali (art. 31)

## **Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni - 2**

La lettera c), comma 2, dell'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 è sostituita dal seguente:

*"c) quattro esperti designati dalle associazioni armatoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui due rappresentanti delle associazioni della pesca."*

\*

La proposta intende dare maggior rappresentatività al mondo della pesca all'interno della Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza a bordo al fine di esaminare i particolari problemi applicativi della normativa nazionale ed internazionale che possono avere ricadute sulla pesca e su chi vi lavora.

### **Proroga concessioni pesca-acquacoltura**

*All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».*

\*

La Direttiva 2006/123/CE, c.d. Direttiva "Bolkestein", o anche "Direttiva servizi" si prefigge l'obiettivo di agevolare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi tra gli Stati membri. Per quanto riguarda il settore dell'acquacoltura il problema si pone allorquando le concessioni giungono a scadenza, nonché sulle procedure da porre in essere, infatti, pur non applicandosi al settore la Direttiva Bolkestein, tuttavia vanno applicate le norme e i principi generali del diritto comunitario. Pertanto, nelle more di una revisione complessiva della normativa nazionale in materia, la proposta (che di fatto introduce tra le concessioni beneficiarie della proroga al 31 dicembre 2020 anche quelle ad uso pesca ed acquacoltura), consente di assicurare continuità di lavoro agli acquacoltori che oggi "faticano" in aree il cui titolo concessorio è scaduto, sanando un *vulnus* rispetto ad altre categorie di soggetti (finalità turistico-ricreative, sportive, approdi, porti turistici, nautica da diporto ed ormeggi).

### ***Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI***

Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 182, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti. I soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto di cui al precedente periodo aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

\*

La proposta prevede che nei porti non dotati di impianti e di servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto dei medesimi rifiuti. Si tratta di una misura di semplificazione per le imprese di pesca, visto che i rifiuti prodotti dai pescherecci sono di modesta entità (oli usati, acque di sentina, batterie esauste), rispetto agli adempimenti burocratici richiesti dal SISTRI.

## **PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SETTORE AGRICOLO**

### ***Coordinamento attività di vigilanza***

*1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli.*

*2. Gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento.*

\*

Il complesso sistema dei controlli che caratterizza il settore agricolo, pur necessario per garantire il rispetto delle regole che governano l'attività imprenditoriale del settore, si caratterizza per la presenza di una pluralità di organi di vigilanza nella maggior parte dei casi completamente autonomi uno dall'altro ed appartenenti ad amministrazioni diverse ma con competenze in alcuni casi analoghe o sovrapponibili. Questa situazione comporta di fatto che le aziende agricole siano sottoposte in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza (INPS, INAIL, DPL, ASL, Agenzia delle Entrate, ICQRF, Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari, Corpo forestale dello Stato, AGEA e altri Organismi pagatori) che distolgono l'imprenditore dalla sua attività economica e che talvolta si concludono addirittura con esiti difformi. La norma proposta prevede, da un lato, che le attività degli organi di vigilanza debbano essere sottoposte ad una forma di coordinamento al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti e, dall'altro, che i periodi e le materie oggetto di accertamento non possano essere successivamente sottoposti ad ulteriori controlli. La misura descritta non comporta maggiori oneri per la casse dello Stato, realizzando anzi una razionalizzazione dell'attività ispettiva che potrà comportare un risparmio di risorse.

## **Allacciamento alla rete del gas**

*1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.*

*2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.*

*3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.*

\*

Il nostro ordinamento non prevede l'obbligo di dare passaggio, analogo a quanto dovuto alle condotte d'acqua, a tubi o altri condotti per la fornitura del gas metano. La servitù coattiva di metanodotto non è, infatti, prevista fra le figure del codice civile né in leggi speciali, pur essendo l'energia termica un bisogno fondamentale della vita al pari dell'acqua e pur mancando qualsivoglia componente di maggiore pericolosità nel trasporto, attesa l'elevata tecnologia e le specifiche disposizioni legislative di sicurezza per le condutture di metano e dei relativi impianti. Si intende, pertanto, modificare la situazione descritta a fronte della diffusione sempre maggiore del gas metano e della molteplicità degli impieghi di cui tale fonte di energia è suscettibile, sia per quanto concerne le utenze domestiche, sia per quanto attiene alle attività imprenditoriali. Con la presente proposta, anche al fine di eliminare il contenzioso dovuto all'attraversamento di fondi altrui, si intende limitare l'obbligo di attraversamento alle sole strade private, comprese quelle vicinali, interpoderali o di bonifica, che meglio si prestano, per la loro natura, a differenza dei fondi, a lavori di scavo, alla posa delle tubazioni, all'effettuazione delle opere accessorie ed ai ripristini necessari all'ampliamento della rete di distribuzione del gas ed ai relativi impianti di derivazione di utenza. Si propone, inoltre, al fine di evitare i lunghi tempi dovuti agli eventuali contenziosi, la possibilità di procedere comunque ai lavori di allacciamento alla rete del gas, che interessino le strade private, con ordinanza del sindaco del comune territorialmente competente: in tal modo, le legittime esigenze delle famiglie e delle aziende interessate trovano in questa tutela uno strumento che permette la pronta effettuazione dei lavori. Non sussistono oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la disposizione non prevede l'indennizzabilità derivante dagli atti conseguenti, lasciando all'iniziativa dei soggetti interessati la richiesta di eventuali danni risarcibili.

### ***Interventi per manutenzione boschiva e aree verdi***

*La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete anche per le spese relative alle misure di manutenzione e salvaguardia di boschi, nonché per la creazione o la riqualificazione di aree verdi private, fino all'importo complessivo di euro 100 mila. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.*

\*

Viene prevista una specifica misura a favore delle imprese che operano nell'importante comparto del "verde". In particolare, in analogia con quanto previsto per le agevolazioni alle spese di ristrutturazione edilizia, si propone di ammettere come elemento di detrazione dell'imposta lorda ai fini Irpef il 36 per cento delle spese sostenute e documentate per la creazione o la riqualificazione delle aree verdi private. Analoga misura viene indicata anche per la manutenzione e la salvaguardia boschiva, così come prevista in passato dall'articolo 9, comma 6, della legge n. 448 del 2001.

**Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di emissioni degli allevamenti**

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla parte quinta, allegato IV, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, numero 1, la lettera z) è sostituita dalla seguente:

"z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti in media annualmente è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella seguente. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

<i>Categoria animale e tipologia di allevamento</i>	<i>N° capi</i>
<i>Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)</i>	<i>Meno di 500</i>
<i>Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)</i>	<i>Meno di 600</i>
<i>Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)</i>	<i>Meno di 600</i>
<i>Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)</i>	<i>Meno di 600</i>
<i>Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)</i>	<i>Meno di 2.500</i>
<i>Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento</i>	<i>Meno di 750</i>
<i>Suini: accrescimento/ingrasso</i>	<i>Meno di 2.000</i>
<i>Ovicapriini (peso vivo medio: 50 kg/capo)</i>	<i>Meno di 4.000</i>
<i>Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)</i>	<i>Meno di 40.000</i>
<i>Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)</i>	<i>Meno di 40.000</i>
<i>Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)</i>	<i>Meno di 40.000</i>
<i>Altro pollame</i>	<i>Meno di 40.000</i>
<i>Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)</i>	<i>Meno di 40.000</i>
<i>Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)</i>	<i>Meno di 40.000</i>



<i>Faraone (peso vivo medio: 0,8 ka/capo)</i>	<i>Meno di 40.000</i>
<i>Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)</i>	<i>Meno di 80.000</i>
<i>Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)</i>	<i>Meno di 80.000</i>
<i>Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)</i>	<i>Meno di 500</i>
<i>Struzzi</i>	<i>Meno di 1.500</i>

»

*b) alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa.*

\*

Con il decreto legislativo n. 128 del 2010 viene profondamente modificato l'attuale assetto normativo per gli allevamenti. L'estensione a tali aziende dell'autorizzazione obbligatoria rischia di divenire un adempimento formale, burocratico e costoso che, tuttavia, dal punto di vista ambientale non comporta effetti positivi rilevanti in quanto agli allevamenti zootecnici già si applicano una serie di norme che migliorano le emissioni. Si fa riferimento alla normativa relativa ai nitrati, alla condizionalità, al benessere degli animali, all'IPPC per gli allevamenti più grandi. Per quanto riguarda, poi, la tipologia degli allevamenti caratterizzata da emissioni diffuse, l'obbligo di autorizzazione appare solo come un inutile aggravio.

In merito alle emissioni è opportuno ricordare che l'agricoltura ha diminuito le proprie emissioni, negli ultimi anni, dell'8,3%. A livello nazionale, nel 2010, il contributo del settore agricolo alle emissioni globali di gas serra è stato del 6.7%, il settore zootecnico incide sul totale per il 3,5% e, come riportato in diversi studi, ha già ridotto notevolmente le proprie emissioni; ogni ulteriore intervento rischia di compromettere la produttività del settore.

### **Disposizioni SISTRI per imprenditori agricoli**

*All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";*
- b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";*
- c) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno"*

\*

La proposta tende a stabilizzare l'esclusione dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, gli imprenditori agricoli che trasportano o conferiscono i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

## **Impianti di biogas e compostaggio**

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 185, comma 1, lettera f), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " ; gli effluenti zootecnici utilizzati in impianti di compostaggio e biogas da digestione anaerobica di aziende agricole singole o associate, quando il digestato o il compost prodotti sono destinati alla utilizzazione agronomica, nonché la pollina ed il digestato utilizzati in impianti di combustione per la produzione di energia.";
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;".

2. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, articolo 52, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: " delle produzioni vegetali", sono inserite le seguenti: " e delle produzioni zootecniche".

\*

Con tale proposta si specifica in modo puntuale che sono esclusi dalla normativa sui rifiuti gli effluenti zootecnici, compresa la pollina, che vengono impiegati per la produzione di energia, impianti a biogas o in combustione, o per il compostaggio da aziende agricole singole o associate sempre che, nel caso del biogas e del compost, si proceda al loro utilizzo agronomico nel rispetto delle relative regole. Inoltre viene specificato che gli impianti di produzione di energia rinnovabile che utilizzano i sottoprodotti di origine animale diversi dagli effluenti zootecnici (es. scarti di macellazione, derivati del latte, ovo prodotti ecc..) non sono automaticamente riconducibili ad impianti di gestione rifiuti in quanto utilizzano materiale qualificabile come sottoprodotto ai sensi del testo unico ambientale. Si intende, infine, specificare che il digestato contenente anche prodotti derivati dalla valorizzazione di produzioni zootecniche diverse dalle materie fecali (ad esempio scarti di macellazione, derivati del latte, ovo prodotti ecc..), può essere suscettibile di essere utilizzato a fini agronomici come sottoprodotto, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale di cui al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 52 del d-l 83/2012 - L. 134/2012.

## **Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di pollina**

*Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserita la lettera seguente:*

*h) pollina.*

*b) alla parte quinta, allegato X, parte II, sezione IV, è inserito il seguente capoverso:*

*1-ter. "Le ceneri pesanti derivanti dalla produzione di energia da impianti di combustione che utilizzano biomasse di cui alle lettere a, f ed h del punto 1, possono essere utilizzate a fini agronomici.*

\*

Attualmente non è possibile utilizzare la pollina negli impianti a combustione a causa del mancato inserimento della stessa nelle biomasse combustibili. In tal modo si verrebbero a completare le disposizioni indicate dalla legge comunitaria 2009 che qualifica espressamente la pollina destinata alla combustione nel medesimo ciclo produttivo come sottoprodotto soggetto alla disciplina di cui all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

## **Disposizioni per la gestione del deposito temporaneo dei soci di cooperative agricole**

*Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), dopo il numero 2), è inserito il seguente: "2-bis) ai fini del calcolo dei limiti quantitativi di cui al numero precedente, il deposito temporaneo effettuato da imprenditori agricoli presso il sito messo a disposizione dalla cooperativa agricola di cui sono soci è considerato distinto ed altro rispetto al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla cooperativa stessa";*

*b) all'articolo 190, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis). Gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla sua tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb). In tale caso, la cooperativa può adottare un registro unico intestato a più aziende agricole predisposto ai sensi del decreto ministeriale n. 148 del 1 aprile 1998 in quanto compatibile, in cui vengono registrate la quantità e la qualità del rifiuto prodotto e, per ogni operazione, viene annotato il nome e la ragione sociale del socio produttore a cui deve essere imputata l'operazione;*

*c) all'articolo 193, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, per il caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio."*

\*

Le modifiche proposte intendono rendere più certa ed agevole la gestione dei rifiuti agricoli prodotti dai soci della cooperativa nell'ipotesi in cui la cooperativa metta a disposizione un sito ove effettuare il deposito temporaneo come definito dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), modificato dall'articolo 28 del così detto "decreto legge semplificazioni" ( D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con la legge n. 35 del 4 aprile

2012).

## **Comunicazione in materia di gas fluorurati**

*I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 n. 43, nonché i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, sono abrogati.*

\*

Con l'emendamento proposto si intende semplicemente adeguare la normativa nazionale in tema di gas fluorurati a quella comunitaria, evitando inutili adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese italiane.

Il Regolamento CE n. 842/2006 è emanato con l'obiettivo di contenere, prevenire e ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto.

Al fine di raggiungere tale scopo la norma comunitaria prevede disposizioni che riguardano il contenimento, l'uso, il recupero la distruzione dei suddetti gas, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas e la comunicazione di informazioni su questi gas.

Per quanto concerne la materia delle comunicazioni, l'articolo 6 prevede specifici obblighi in capo a determinate categorie di soggetti: i produttori di gas (se la produzione supera 1 tonnellata/anno) gli importatori di gas (se importano un quantitativo superiore ad 1 tonnellata/anno) e gli esportatori di gas (se esportano un quantitativo superiore ad 1 tonnellata/anno).

L'ultimo comma dell'articolo 6 prevede poi che gli Stati membri istituiscano sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal presente regolamento, al fine di acquisire, nella misura possibile, dati sulle emissioni.

Tale ultimo precetto è stato recepito dal nostro Stato attraverso la disposizione di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2013. Tale articolo prevede una serie di comunicazioni obbligatorie non solo (in perfetta armonia con il regolamento comunitario) per le categorie dei produttori, degli importatori e degli esportatori di gas fluorurati ma anche nei confronti degli "operatori" delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra (articolo 16 comma 1 e comma 2).

Solo queste considerazioni basterebbero per far comprendere come lo

Stato Italiano abbia previsto un nuovo obbligo in capo a dei soggetti (gli operatori) a cui la normativa comunitaria non imponeva alcun onere di comunicazione.

Aggiungiamo poi la confusione creata dal legislatore italiano nel determinare la figura dell'operatore.

Stando al regolamento comunitario è operatore colui che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contenenti gas fluorurati; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore (articolo 2, punto 6, del Reg. n. 842/2006).

Seguendo un percorso logico antitetico a quello comunitario il legislatore italiano ha previsto che generalmente la figura del proprietario e quella dell'operatore coincidano fatta salva l'ipotesi in cui il proprietario delega un terzo all'effettivo controllo del funzionamento tecnico dell'impianto (articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 43/2013).

Di fatto il legislatore italiano ha fatto coincidere la figura dell'operatore con quella del proprietario mentre per il legislatore comunitario l'operatore è un soggetto specifico e ben distinto da chi ha la proprietà del dell'impianto e solo in via residuale ed eccezionale può coincidere con quest'ultimo.

In conclusione quello che era un precetto comunitario di ordine generale in tema di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti (produttori, importatori ed esportatori di gas fluorurati), al fine di acquisire, dati sulle emissioni è divenuto un obbligo di comunicazione in capo ai proprietari di applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati il cui inadempimento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00 (D.Lgs. 5 marzo 2013 n. 26).



## **SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI – UNA PRIORITA' PER L'AGRICOLTURA**

Le caratteristiche del lavoro in agricoltura (diffusione dei rapporti di lavoro stagionali , mobilità dei lavoratori, influenza dei fattori climatici sulla programmazione aziendale , ecc ecc) richiedono l'applicazione di regole ispirate ai criteri della flessibilità e della semplificazione amministrativa.

L'attuale impianto legislativo e amministrativo prevede, invece, adempimenti numerosi e complessi per l'instaurazione e la gestione dei rapporti di lavoro, creando notevoli difficoltà soprattutto nella gestione dei rapporti a tempo determinato di breve durata, ricorrenti in agricoltura.

Tale situazione, per altro, rafforza la richiesta che da tempo Agrinsieme porta avanti di introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata.

Più in generale, la semplificazione di tali adempimenti è condizione indispensabile per una gestione più snella, meno onerosa, ma anche più trasparente, del lavoro dipendente agricolo.

In tale contesto ha assoluta priorità la soluzione delle numerose problematiche relative agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, sulla quale Agrinsieme ha ritenuto opportuno predisporre un documento specifico recante le modifiche necessarie volte a rendere l'attuale normativa pienamente applicabile anche alle imprese agricole.

Vi sono poi proposte di semplificazione su altri importanti temi (assunzioni di gruppo, comunicazione unica per la nascita d'impresa, intermediari abilitati, collocamento obbligatorio, previdenza agricola) che Agrinsieme presenta quale contributo del settore agricolo al miglioramento dei livelli di efficienza della pubblica amministrazione e del rapporto con le imprese.

Queste misure, se approvate rapidamente, rappresenterebbero una leva per lo sviluppo, facilitando gli investimenti e le iniziative economiche private, senza alcun impatto sulla finanza pubblica.

## **Esercizio della professione di consulente del lavoro**

All'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, al 4 comma è aggiunto il seguente periodo: *"Le imprese considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 288, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma alle associazioni dei datori di lavoro agricolo che possono gestire gli adempimenti direttamente o tramite servizi o centri di assistenza fiscale da loro stesse istituiti"*.

\*

La proposta di modifica legislativa è finalizzata a chiarire definitivamente l'ambito di autonomia delle associazioni dei datori di lavoro agricolo nella tenuta dei documenti di lavoro e nello svolgimento degli adempimenti previdenziali delle imprese associate.

La speciale normativa agricola in materia di lavoro e previdenza - art. 2, comma 2, D.lgs. 375/1993 (norma ancora in vigore) e art. 9-*quater*, comma 11, della Legge n. 608/1996 - ha sempre riconosciuto alle associazioni dei datori di lavoro agricolo la possibilità di tenere direttamente i documenti in materia di lavoro (all'epoca registro d'impresa) e di effettuare tutti gli adempimenti conseguenti per conto delle imprese associate, senza la necessità di avvalersi di un consulente del lavoro.

In tal senso si è anche espresso il Ministero del Lavoro con circolare n. 3 del 19/06/1996, con la quale ha confermato che *"considerato il ruolo particolare che il legislatore ha inteso assegnare all'apporto delle parti sociali ed in particolare alle associazioni dei datori di lavoro agricoli nella definizione e nel funzionamento del nuovo e più razionale sistema di accertamento della manodopera agricola, si chiarisce che - in conseguenza dell'estensione alle predette associazioni sindacali della facoltà di tenuta della documentazione relativa alle assunzioni nel settore agricolo - nel medesimo settore risulta ad esse incondizionatamente attribuita la competenza a tutti gli adempimenti in materia di lavoro effettuabili attraverso il registro"*.

Poiché dopo l'abrogazione del registro d'impresa e l'introduzione del Libro Unico del Lavoro sono sorti dubbi, in via amministrativa, sull'ambito di autonomia delle associazioni di categoria agricole rispetto agli adempimenti in materia di lavoro e previdenza, è necessario ribadire normativamente l'esatto limite dei poteri attribuiti alle organizzazioni dei datori di lavoro agricolo in materia di lavoro.

## **Criteri di computo della quota di riserva**

*All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 1, secondo periodo, le parole "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi"*

\*

La recente riforma del mercato del lavoro, realizzata attraverso la Legge 92/2012 e il D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni della legge n. 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio dei disabili.

Le modifiche riguardano in primo luogo la norma (art. 4, c.1 della legge citata) che individua l'ambito di applicazione degli obblighi di assunzione dei disabili.

Ed infatti, ai fini del computo della base occupazionale – sulla quale si calcola il numero di disabili da assumere obbligatoriamente – le leggi sopra richiamate hanno ridotto da nove a sei mesi la durata dei rapporti di lavoro esclusi dal computo in questione.

Detta modifica dei criteri di calcolo del livello occupazionale è particolarmente preoccupante per le imprese, come quelle agricole, che hanno una forte incidenza di rapporti stagionali, e che rischiano quindi – considerando anche gli operai che prestano la propria attività per periodi superiori a sei mesi – di superare le soglie previste dalla legge per l'assunzione obbligatoria dei disabili.

Peraltro, il lavoro agricolo, per le sue intrinseche caratteristiche, richiede requisiti di idoneità psicofisica non sempre riscontrabili tra i soggetti appartenenti alle categorie tutelate dalla legge n. 68/1999.

L'emendamento è finalizzato a ripristinare la normativa *quo ante* alla Riforma Fornero escludendo dal computo dei lavoratori ai fini della sussistenza dell'obbligo di assunzione i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino a nove mesi.

## ***Disposizioni in materia di previdenza agricola***

### **Proposta A**

*All'articolo 01, comma 16, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono abrogati.*

\*

La presente proposta è finalizzata ad eliminare la possibilità per gli organismi pagatori degli aiuti comunitari a compensare tali benefici e sovvenzioni con i contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole.

Le procedure di attuazione adottate dall'INPS e dalla AGEA hanno creato innumerevoli difficoltà alle imprese interessate che si sono viste portare in compensazione, senza preventiva comunicazione, presunti crediti contributivi INPS, in molti casi non esistenti o già pagati.

In diverse occasioni le imprese agricole si sono viste richiedere anche da Equitalia contributi previdenziali già compensati con gli aiuti comunitari.

Queste farraginose procedure che hanno portato anche ad una duplicazione degli esborsi da parte degli agricoltori interessati (mediante compensazione con gli aiuti comunitari e il pagamento delle cartelle esattoriali) hanno arrecato gravissime difficoltà ad imprese già provate dalla grave e persistente crisi economica in atto. Di qui la necessità, in una fase economica ancora recessiva, di eliminare forme indirette di pagamento dei contributi per le aziende del settore agricolo.

## **Proposta B**

*All'articolo 01, comma 16, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti : "In tal caso l'Istituto Previdenziale non può emettere avviso di addebito o iscrivere a ruolo i contributi previdenziali scaduti comunicati all'AGEA e agli altri organismi pagatori prima che siano decorsi diciotto mesi dall'invio della comunicazione medesima. Decorsi i diciotto mesi dall'invio della comunicazione, AGEA e gli altri organismi pagatori non possono effettuare compensazioni".*

\*

La presente proposta è finalizzata ad evitare il rischio, purtroppo piuttosto frequente, che un agricoltore sia assoggettato, contestualmente, ad una doppia procedura di recupero dei contributi previdenziali scaduti, attraverso la compensazione con gli aiuti comunitari e l'intimazione di una cartella di pagamento o avviso di addebito.

L'emendamento prevede infatti che l'INPS, una volta comunicato ad AGEA (o agli altri organismi pagatori) la sussistenza di un credito contributivo, non possa procedere ad emettere avviso di addebito o cartella di pagamento nei confronti dell'agricoltore interessato prima che siano trascorsi diciotto mesi (in sostanza "*electa una via, non datur re cursus ad alteram*").

È previsto altresì che trascorsi diciotto mesi dalla comunicazione, AGEA e gli altri organismi pagatori non sono più autorizzati ad effettuare compensazioni con gli aiuti comunitari.

## **SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

### ***Premessa***

#### **Obiettivo sicurezza in agricoltura : difficoltà applicative ed aggravati burocratici**

Negli ultimi dieci anni il fenomeno degli infortuni in agricoltura ha registrato un calo costante e significativo (dal 2001 al 2011 riduzione del 35% degli infortuni in generale e del 31,1% degli infortuni mortali).

Se a tale dato si affianca una sostanziale tenuta dell'occupazione agricola, si può dedurre che tale riduzione sia da attribuire all'effettivo miglioramento dei livelli di rischio in atto ormai da molti anni nel nostro Paese ed in particolare all'accresciuta sensibilità degli operatori verso questi temi.

A fronte degli sforzi sostenuti alle imprese e dei positivi risultati conseguiti, le novità normative recentemente introdotte non sostengono la continuità di questa azione ma rischiano, anche data la congiuntura economica attuale, di bloccare un processo virtuoso in corso.

A ciò si aggiunge il fatto che gli incidenti gravi che continuano ad avvenire nel settore agricolo sono per lo più riconducibili non a dette imprese professionali ma per lo più ad operatori occasionali .

Gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro , negli ultimi anni, sono diventati per le aziende agricole un onere sempre più complesso ed oneroso da gestire.

Occorre uno sforzo di tutti i soggetti interessati , sia pubblici che privati, rivolto a perseguire con maggiore decisione gli obiettivi di semplificazione burocratica.

**In tale contesto di necessaria collaborazione, le proposte di Agrinsieme intendono offrire un contributo mirato a favorire l'applicazione delle norme ed a migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro**

## **Primo soccorso**

*All'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Le aziende agricole, a prescindere dal numero di lavoratori occupati, sono classificate nel Gruppo C, di cui all'articolo 1, comma 1, del DM 15 luglio 2003, n. 388, relativo al primo soccorso aziendale.*

\*

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha previsto, per quanto concerne la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la gestione delle emergenze. In particolare, l'articolo 45 detta disposizioni sul "primo soccorso". Con la presente proposta si intende semplificare le disposizioni sul primo soccorso per le aziende agricole in quanto risultano essere particolarmente penalizzanti. Infatti, le aziende agricole con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato sono state equiparate alle attività ad alto rischio come le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari nonché alle attività industriali ed artigianali con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno, ad esempio costruzioni, trasporti). Si intende, pertanto, riportare le indicate disposizioni ad ambiti più adeguati del settore agricolo.

## **Prevenzione incendi**

All'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

*"4-bis. Il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali individua le misure di buona tecnica e buona prassi, per gli aspetti inerenti il rischio di incendio nelle aziende agricole ed agroalimentari e le relative misure di prevenzione, protezione e la gestione delle emergenze, nel rispetto dei criteri di semplificazione con particolare riferimento alle aziende agricole classificate a rischio medio e basso ed agli impianti di distribuzione del gasolio. Sono confermate le direttive tecniche contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 36 dell'11 dicembre 1985, con particolare riferimento all'applicazione dei controlli antincendio agli impianti di essiccazione dei cereali ed ai depositi di paglia e fieno."*

\*

Con la presente proposta si intende ridefinire le attività a rischio di incendio per il settore agricolo, al fine di stabilire con certezza gli adempimenti che devono essere attuati dagli imprenditori. In particolare, l'obbligo imposto agli agricoltori di porre all'esterno dei fabbricati i contenitori di gasolio, per ridurre il rischio di incendio, produce effetti minimi sulla prevenzione degli incendi, mentre crea elevatissime probabilità di subire furti di carburante. E' pertanto necessario intervenire, ai fini di una semplificazione, sui seguenti aspetti:

- impianti di distribuzione del gasolio;
- depositi di materiale vario.



## **Contenitori distributori mobili**

*Nel Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, all'articolo 11, comma 4 sostituire le parole "due anni" con le seguenti: "tre anni".*

*Dopo il comma 8 dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 è aggiunto il seguente:*

*8 bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 i contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole.*

\*

Occorre intervenire sia per prorogare l'entrata in vigore delle nuove complesse ed onerose norme sia per escludere dal campo di applicazione del DPR 151/11 i contenitori distributori mobili di cui al DM 19 marzo 1990 utilizzati dalle imprese agricole così come anche indicato nell'ordine del giorno della Conferenza delle Regioni del 22 novembre 2012.

Difatti la nuova classificazione introdotta dal DPR 151/2011, non facendo distinzione di settore, prevede per tutti i contenitori – distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m<sup>3</sup> con punto di infiammabilità superiore a 65°C la Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte di un professionista incaricato da presentare al Comando dei vigili del fuoco, con il conseguente aggravio dei costi aziendali visto che la quasi totalità delle aziende agricole è dotata di contenitori – distributori mobili di carburanti con punto di infiammabilità superiore a 65°C realizzati ed installati nel rispetto delle indicazioni del DM 19 marzo 1990; normativa che ha comunque garantito adeguate condizioni di esercizio.

## **Formazione**

All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

*«14bis – In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, e lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione corrispondente erogata ai sensi del comma 2 del presente articolo.».*

\*

La misura è finalizzata ad evitare la ripetizione di corsi e di argomenti già svolti nelle ipotesi in cui vi è sovrapposizione tra i contenuti di differenti corsi formativi, garantendo in ogni caso la formazione ma assegnando crediti formativi per il contenuto e la durata della formazione già erogata. Nel caso dell'agricoltura e nell'agroalimentare ci si riferisce, ad esempio, ai corsi di abilitazione per il rilascio del patentino per i prodotti fitosanitari e per l'abilitazione alla guida delle trattrici agricole o per l'utilizzo del muletto o carrello elevatore ecc.

## **Revisione obbligatoria delle macchine agricole**

*È soppresso il comma 48 dell'articolo 34 del dl 179 del 18 ottobre 2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese) , convertito nella legge 221/2012.*

\*

Il comma di cui si chiede la soppressione ha modificato l'art. 111 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285) introducendo l'obbligatorietà della revisione delle macchine agricole. Alle finalità di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, coerenti con quanto indicato dal d.lgs. 285/92 ed in particolare dall'art. 80 sulla revisione della generalità dei veicoli, è stata impropriamente affiancata la finalità di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro; inoltre sono state previste date estremamente ravvicinate nell'attuazione di dette misure che rischiano di causare notevoli disagi, oltre che costi, al settore agricolo.

In tale contesto la revisione obbligatoria rischia di essere attuata in assenza di interventi di sostegno economico per la messa in sicurezza delle macchine agricole (sotto forma di aiuti diretti agli investimenti e di agevolazioni fiscali). Si ricorda, a questo proposito, che l'utilizzo delle risorse attualmente disponibili ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 81/08 (incentivi alle imprese), nel settore agricolo si scontra con i forti vincoli imposti dal meccanismo comunitario del «*de minimis*» relativo ai limiti degli aiuti di Stato, vanificando di fatto la sostituzione del parco macchine o gli adeguamenti tecnici.

Di fronte a questa situazione, la disposizione in oggetto, per poter essere avviata, deve essere parte di un intervento molto più complesso e articolato su più fronti.

Pertanto, si ritiene che non vi siano in questo momento i presupposti per introdurre la revisione obbligatoria delle macchine agricole e che sia necessario subordinare tale misura alla risoluzione delle problematiche sopra evidenziate.

## **Concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura**

- 1. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.*
- 2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante (...).*

\*

La presenza di un elevato numero di imprese cooperative di piccola o media dimensione è uno dei fattori che impedisce alla filiera agroalimentare cooperativa di essere maggiormente competitiva sul mercato. Stimolare ed incentivare fenomeni di aggregazione è dunque importante per poter rendere la cooperativa una protagonista del mercato e per consentire alla stessa di meglio raggiungere il suo scopo sociale ovvero assicurare al socio produttore una miglior remunerazione del prodotto agricolo conferito. Il credito di imposta è uno strumento che più si addice alla peculiarità della forma giuridica cooperativa a mutualità prevalente. Tali cooperative si connotano per il fatto che spesso non producono utili ovvero se vi è un disavanzo di gestione questo deve essere destinato a riserve indivisibili. Ciò comporta che in caso di fusione di due o più cooperative a mutualità prevalente non vi è disavanzo di concambio. Il credito di imposta, pertanto, è strumento idoneo, conosciuto e collaudato dalle imprese cooperative.

N.B.

Si sottolinea come tale emendamento sia stato peraltro giudicato meritevole di attenzione anche dalla Camera dei Deputati che, nell'ambito della discussione del disegno di legge N. 2260 (Disposizione per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare) lo ha approvato anche se successivamente, la scelta di sopprimere dal testo del ddl tutte le misure che contenevano un impegno di spesa, ha comportato l'abrogazione di tale disposizione da parte del Senato .

## **INTERNAZIONALIZZAZIONE/EXPORT**

*Al fine di consentire la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari all'estero , alle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente ,che rispetto alla media del triennio precedente realizzano un incremento dei quantitativi delle esportazioni nella misura minima del 5%, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% del valore degli investimenti che sono sati destinati al raggiungimento dell'aumento dell'export.*

*Le modalità applicative della presente norma sono fissate con un decreto del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del relativo provvedimento.*

\*

La cooperazione agricola ed agroalimentare abbisogna di misure che incentivino l'export agroalimentare sia presso Paesi dell'UE che presso Paesi terzi.

Il mercato agroalimentare interno, caratterizzato da una offerta disaggregata e da una grande distribuzione concentrata nelle mani di pochi attori, risulta insufficiente ad assorbire il prodotto agricolo italiano a prezzi accettabili per gli agricoltori.

La concorrenza di competitor mondiali e la riduzione dei consumi avvertita anche in questo settore comporta la necessità di aggredire con efficacia anche i mercati oltre confine.

## **COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA**

All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

*2-bis. Il modello di comunicazione unica, definito dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, è composto da una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Il modello è ispirato al criterio di massima semplificazione e contiene dati ed informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione.*

\*

La comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'art. 9 del D.l. n. 7 del 2007, convertito dalla L. n. 40 del 2007, in vigore dal 3 aprile 2010, non rappresenta una significativa semplificazione, giacché essa si sostanzia in un insieme di file che riproducono i moduli oggi già in uso per INPS (modello DM68, modello DA), per INAIL (denuncia di esercizio) e per le altre Amministrazioni (Camere di commercio e Agenzia delle Entrate). La semplificazione consiste soltanto nella trasmissione telematica ad un unico soggetto (Camera di Commercio) delle varie comunicazioni di avvio d'impresa, in quanto non è stata modificata in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna amministrazione interessata, né i procedimenti amministrativi di relativa competenza. Si propone, pertanto, una misura più incisiva sotto il profilo della semplificazione, vale a dire una revisione complessiva dei vari procedimenti in essere e l'introduzione di un modello unificato e semplificato di comunicazione, che sostituisca i vari modelli esistenti, riducendo al minimo le informazioni da fornire ed eliminando così qualunque duplicazione.

Dalla disposizione proposta non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI PERICOLOSI**

*1. L'articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con legge 3 agosto 2009, n.102) è sostituito con il seguente:*

*"14-bis - Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)*

*1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:*

*a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;*

*b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.*

*2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:*

*a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;*

*b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di*

*raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;*

*c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;*

*d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;*

*e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;*

*f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;*

*g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;*

*h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.*

*3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.*

*4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:*



a) *le parole "il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole "Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)"*

b) *sono abrogate le seguenti disposizioni:*

1. *il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;*

2. *l'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;*

3. *gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205;*

4. *l'articolo 260 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.*

5. *Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n.134.*

6. *Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze delle indagini avviate presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate anche attraverso meccanismi di compensazione fiscale".*

\*

L'emendamento è volto ad operare una modifica di dettaglio della regolamentazione SISTRI alla luce alcuni principi:

1) La definizione di un quadro normativo chiaro e omogeneo a livello nazionale che comprenda una disciplina volta ad assicurare l'interoperabilità con i software gestionali (di cui le aziende già dispongono) senza l'imposizione di obblighi per le aziende all'utilizzo di particolari tecnologie o dispositivi informatici.

2) L'introduzione di un sistema che non comporti oneri economici, né in fase di iscrizione né di gestione, per le imprese, in analogia con quelli di controllo e repressione dell'evasione fiscale, predisposti

dall'Amministrazione tributaria.

3) La trasposizione in digitale i dati previsti dall'attuale sistema cartaceo (FIR, Registro c/s e MUD) e la trasmissione dei dati di gestione dei rifiuti attraverso l'inoltro in formato elettronico attraverso il portale web del Ministero dell'Ambiente (o attraverso un altro portale web istituzionale) nei tempi previsti dalla normativa sulla tenuta dei registri di carico e scarico, in modalità rapida, con il minor numero di passaggi possibili, senza la pretesa della tracciabilità in "tempo reale". Ciò al fine di consentire semplificazioni burocratiche reali per le imprese.

Inoltre , la norma, dovrà prevedere un reale periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità, le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa dovranno essere effettuate dalle imprese ed organizzate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le Associazioni imprenditoriali.

Infine, con la norma in questione si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma.

## **SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA NEL SETTORE ASSISTENZIALE, SOCIO SANITARIO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

Nel settore in cui operano le cooperative sociali e i consorzi la semplificazione normativa avrebbe una serie di ricadute importanti: ridurre i costi, diretti e indiretti, che si scaricano sugli utenti dei servizi. Che nel settore delle politiche sociali sono nella maggioranza dei casi persone che versano in stato di bisogno in ragione dell'età, della loro condizione sociale, di handicap fisici o psichici, di una situazione di disagio.

E' evidente, infatti, che il proliferare di norme spesso vessatorie costituisce un grave handicap al sereno ed efficace svolgimento dell'attività imprenditoriale che sempre più deve fronteggiare sfide molto impegnative: spesso la burocrazia è un costo invisibile, che ha la conseguenza di ridurre in termini qualitativi e quantitativi i servizi sociali resi ai cittadini.

L'appesantimento delle procedure, degli obblighi e delle disposizioni più svariate necessita l'importanza di avviare subito un processo di semplificazione delle norme vigenti, spesso "affastellate" e sovrapposte, fonte di inutili duplicazioni.

L'Alleanza delle cooperative sociali vuole contribuire con il proprio dossier attraverso la proposta di una serie di semplificazioni "a costo zero" per le casse dello Stato. Si tratta di disposizioni che non prevedono alcun onere per il bilancio dello Stato ma che, se approvate, contribuirebbero ad un risparmio per gli enti locali e permetterebbero alle cooperative sociali ed ai loro consorzi di non distogliere tempo e risorse sulla loro *mission* di contribuire a migliorare il benessere delle comunità.

**Escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni per le politiche sociali**

<b>Norma in vigore</b>	<b>Norma proposta</b>
<i>LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011).</i>	<i>LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011).</i>  95 bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le risorse per la garanzia delle prestazioni previste dall'art. 22 ( <i>Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali</i> ) della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Sarebbe necessario escludere, attraverso una modifica legislativa, dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni per le politiche sociali che garantiscono i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 117 della Costituzione.

A livello locale le amministrazioni, già prive di risorse proprie, sottolineano come il patto di stabilità interno soffochi qualsiasi iniziativa di sviluppo locale e persino l'impossibilità di dare mandati per i pagamenti di risorse già impegnati. Anche i comuni "virtuosi", ovvero che avrebbero risorse da impiegare ma si trovano paradossalmente nell'impossibilità di utilizzare le risorse a loro disposizione.

I commi da 87 a 124 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) disciplinano il nuovo patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013<sup>1</sup> che è volto ad assicurare il concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo

---

<sup>1</sup> Il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ha regolamentato la previsione con la CIRCOLARE 6 aprile 2011, n. 11 "Patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti".

comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e conformemente agli impegni assunti dal nostro Paese in sede comunitaria.

La disciplina prevede l'individuazione dell'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008. Non considerare, come parametro per l'individuazione dell'obiettivo, la spesa finale complessiva rende meno onerosa la manovra per gli enti che registrano una maggiore incidenza di spesa in conto capitale. Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria spesa corrente media, sostenuta nel periodo citato, moltiplicata per una percentuale fissata per ogni anno del triennio 2011-2013.

Il riferimento ad un periodo più ampio del singolo anno consente di ridurre sensibilmente il fenomeno riscontrato negli scorsi anni di obiettivi troppo ambiziosi legati a fatti gestionali di natura straordinaria accaduti nel singolo anno assunto a riferimento.

Al fine di evitare che il maggior sforzo sia sostenuto dagli enti maggiormente dipendenti dai trasferimenti statali, ovvero, dagli enti tendenzialmente più "deboli", l'obiettivo, definito come quota della spesa corrente media 2006-2008, è corretto per azzerare gli effetti peggiorativi connessi con il taglio dei trasferimenti introdotti dal comma 2 dell'articolo 14 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

In base alla normativa in vigore, lo "sforamento" comporta:

- un taglio dei compensi degli amministratori comunali pari al 30;
- il taglio del 3% dei trasferimenti dello Stato rispetto alla somma erogata nel 2011;
- il blocco delle assunzioni di personale;
- l'interdizione a contrarre mutui.

La disciplina esclude dal saldo valido ai fini del rispetto del patto:

- Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza
- Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento
- Risorse provenienti dall'Unione Europea
- Trasferimenti destinati ai comuni commissariati per fenomeni conseguenti ad infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso
- Risorse connesse al Piano generale di censimento
- Altre esclusioni:
  - Risorse connesse ai comuni dissestati della provincia de L'Aquila
  - Risorse connesse alla Autorità per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e Scuola per l'europa di Parma
  - Risorse connesse ad Expo' Milano 2015
  - Federalismo demaniale
  - Entrate straordinarie

**Affidamenti di servizi pubblici locali alle cooperative sociali di inserimento lavorativo**

Norma in vigore	Norma proposta
<p><i>Art. 5 (Convenzioni). comma 1 l. 5 novembre 1991 n. 381</i></p> <p>1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.</p>	<p>1. Fermo restando la disciplina regionale in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, gli enti locali, ovvero le relative forme associative, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, per l'affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica, o parte di essi, previa adozione di un atto generale debitamente motivato in base ad esigenze sociali, possono affidare servizi pubblici locali o parte di essi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, a cooperative sociali di cui all'art. 1, primo comma lett. b, e all'articolo 8, della Legge n. 381 del 1991, ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea.</p> <p>2. Gli affidamenti di cui al precedente comma avvengono mediante procedura competitiva nel rispetto dei principi di cui al comma 1.</p> <p>3. Tali affidamenti sono ammessi purché siano finalizzati, oltre ad erogare il servizio di cui sono oggetto, a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1 della Legge n. 381 del</p>

1991 e s.m.i.
---------------

L'articolo in oggetto è una norma di interpretazione autentica in riferimento alla previsione di cui all'art. 5, comma 1 della legge 381 del 1991 sull'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Tale norma è un'importante semplificazione anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale sui servizi pubblici locali.

In particolare, tale interpretazione si rende necessaria per chiarire che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, anche per gli affidamenti di servizi pubblici locali sotto la soglia di rilevanza comunitaria.

### **Abolizione ritenuta sull'importo degli appalti di servizi**

<b>Norma in vigore</b>	<b>Norma proposta</b>
<p><i>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 5 OTTOBRE 2010 N. 207 <b>Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE "</b></i></p> <p><i>Art. 4(Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore), comma 3.</i></p> <p>3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.</p>	<p><i>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 5 OTTOBRE 2010 N. 207 <b>Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE "</b></i></p> <p><i>Art. 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore), comma 3.</i></p> <p>3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni <b>di lavori e forniture</b> è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.</p>

*Il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti emanato nel 2010 (DPR 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163") prevede un inutile e vessatorio "balzello" per le imprese che erogano servizi.*

Si stabilisce la stazione appaltante operi una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni che possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ma se questa norma è comprensibile in caso di collaudo di lavori o di forniture in cui la stazione appaltante di cui debba verificare la qualità e l'idoneità, non ha ragione d'essere e nel caso di servizi. Pertanto, se ne propone l'abolizione.



## ***Accesso alla tutela giurisdizionale nella materia delle gare di appalto.***

Un settore privilegiato nello svolgimento dell'attività economica delle PMI è quello pubblico. Ad esclusione dei limitati ed eccezionali casi di approvvigionamento diretto di lavori, beni e servizi, da parte della P.A., disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, la modalità principale è quella dello svolgimento delle procedure di gara ad evidenza pubblica.

L'attuale situazione di contingenza economica delle stesse P.A. committenti acuisce la "contendibilità" dell'affidamento da parte dei potenziali operatori economici; da qui la sempre crescente reazione giurisdizionale in caso di mancata aggiudicazione e/o per l'impugnazione degli atti di gara.

Il Testo unico in materia di determinazione della misura del c.d. contributo unificato (n. 115/2002) prevede – attualmente – l'importo di 4.000 euro per proporre ricorsi nelle materie delle gare d'appalto [art. 119, primo comma, lett. a) e b) del Codice del processo amministrativo].

Importo che si duplica tutte le volte che – nell'ambito dello stesso procedimento di gara – si impugnano successivamente atti diversi (mediante i c.d. motivi aggiunti, che vengono pertanto considerati come ricorsi autonomi, benché collegati a quello principale e trattati nel medesimo giudizio).

Il grave contesto di congiuntura economica per le PMI rende imprescindibile un intervento normativo, con il quale si disponga:

- la riduzione della misura dell'importo del predetto contributo unificato;  
(in alternativa) l'obbligo per il giudice amministrativo – in caso di accoglimento del ricorso – di ordinare il rimborso del richiamato contributo unificato in conformità al principio processuale della soccombenza.

## ***Inserimento lavorativo di persone svantaggiate 1***

### **Norma in vigore**

*Art. 12-bis (Convenzioni di inserimento lavorativo) della legge 12 marzo 1999, n. 68*

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23

### **Norma proposta**

*Art. 12-bis (Convenzioni di inserimento lavorativo) della legge 12 marzo 1999, n. 68*

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro per la fornitura di beni e servizi.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 30 per cento della quota di riserva di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) con arrotondamento all'unità più vicina. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. E' consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. E' consentito il conferimento di più commesse di servizi o beni. Qualora gli uffici competenti attestino l'impossibilità di un utile collocamento al lavoro della persona disabile nella struttura di destinazione<sup>2</sup>, essi stipulano un protocollo "di corresponsabilità" con i soggetti conferenti e i soggetti destinatari previsti al successivo comma 4. Tale protocollo prevede il trasferimento di risorse dal soggetto conferente alla cooperativa sociale in misura tale da permettere una congrua collocazione lavorativa della persona disabile nelle attività produttive del soggetto destinatario attraverso un piano personalizzato di inserimento lavorativo approvato dai servizi territoriali competenti;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario;

e) le modalità di contestuale assunzione da parte del soggetto destinatario, ivi comprese quelle previste all'art. 11, comma 2 della presente legge.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, e loro

<sup>2</sup> Il riferimento è alle sentenze 9981/00 e 6017/09 della Corte di Cassazione.

giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo

consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse;

c) prolungare la convenzione, previo consenso del lavoratore ai sensi del comma 3 lettera a) del

presente articolo, nel caso di lavoratore disabile di cui al comma 1 lettera a) art. 13 della presente legge. Contestualmente il soggetto conferente tenuto all'obbligo di assunzione si impegna ad affidare congrue commesse di lavoro per la fornitura di beni e servizi o all'attuazione dell'“accordo di corresponsabilità” come previsto ai commi 2 e 3.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo”.

Lo scopo della modifica dell'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è il loro adeguamento alle difficoltà di applicazione riscontrate nella concreta attuazione. La proposta è presentata nei due rami del Parlamento con gli identici DDL AC 2947 e AS 1953.

L'approvazione delle suddette semplificazioni sarebbe oggi urgente anche in ragione della modifica all'art. 4 legge 12 marzo 1999, n. 68 con il comma 27 dell'art. 4 della recentissima riforma del mercato del lavoro. Si prevede infatti che per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. L'effetto combinato di questa previsione e dell'impianto complessivo della riforma che porterà molti lavoratori nell'alveo di un rapporto di lavoro dipendente, migliaia di piccole e medie imprese vedranno aumentare il numero di disabili da collocare. questa proposta di

semplificazione semplifica la possibilità delle PMI di utilizzare lo strumento delle convenzioni e adempiere agli obblighi della l. 68 del 1999.

Lo strumento della convenzione che regola le modalità di inserimento lavorativo e alcuni aspetti della relativa applicazione sono presi in esame con la finalità di favorire il processo di stipula, semplificando l'iter in alcuni passaggi. In questa direzione si inseriscono gli elementi di semplificazione degli adempimenti amministrativi e degli obblighi delle imprese; in particolare, ove questo venisse appurato dai servizi competenti come adeguato e ove sia acquisito il consenso del lavoratore, si cerca di favorire un collocamento nelle realtà produttive (come talune cooperative sociali) più adeguate a facilitare l'inserimento di lavoratori disabili o svantaggiati in quanto create e organizzate per il perseguimento di tale finalità.

Al fine di consentire un uso più esteso dello strumento della convenzione si evidenzia che tra le aziende che ricadono negli obblighi di assunzione di personale disabile ve ne sono, infatti, molte che non producono o comunque operano in settori particolari tali da non poter affidare commesse «di lavoro» a una cooperativa sociale (ad esempio perché il proprio settore di attività è incompatibile con quello di una cooperativa sociale). In tal modo si esclude tout court la possibilità di queste aziende di partecipare a processi virtuosi di integrazione lavorativa. Per

ovviare a questo problema si specifica in modo estensivo il concetto di commessa,

esplicitando che, in considerazione della varietà delle caratteristiche di aziende e cooperative sociali di inserimento lavorativo, tale concetto debba comprendere la fornitura di beni o servizi. Tale modifica renderebbe maggiormente utilizzabile lo strumento della convenzione favorendo una proficua e virtuosa collaborazione

fra il mondo della cooperazione sociale e le aziende, quindi ampliando gli spazi di

attività per realtà più adeguate a offrire un lavoro alle categorie più svantaggiate tra le persone con disabilità.

Il disegno di legge prevede poi l'ampliamento dei soggetti attivi e passivi che possono accedere alle convenzioni: laddove non esplicitamente previsti (articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003) sono stati introdotti i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge n. 381 del 1991, quali soggetti attivi al pari delle singole cooperative sociali.

Ai fini dell'applicabilità dell'articolo 12-bis della citata legge n. 68 del 1999 viene allargata la platea dei datori di lavoro che possono accedere alle convenzioni e del numero di lavoratori con disabilità che possono accedere alla convenzione per ciascun datore di lavoro. In particolare viene prevista una deroga per le aziende al di sotto dei 35 dipendenti, che rappresentano una larga fetta dei datori di lavoro privati, che altrimenti non avrebbero potuto accedere alle convenzioni.

Medesimi limiti vengono introdotti nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Viene prevista, sia per le convenzioni ex articolo 12-bis della legge n. 68 del 1999 sia per quelle ex articolo 14 del decreto legislativo n.

276 del 2003 una modalita` che possa consentire il coinvolgimento anche dei datori di lavoro che non sono in grado di stipulare convenzioni sulla base della fornitura di beni o servizi, ma che possono solamente garantire un apporto economico unitamente a una condivisione di responsabilita` con la cooperativa presso la quale viene inserito il lavoratore diversamente abile. Al fine di garantire che anche tale modalita` sia utile a un effettivo inserimento lavorativo vengono introdotti alcuni strumenti quali il giudizio da parte degli uffici competenti dell'impossibilita` di un collocamento al lavoro del disabile nella struttura di destinazione e la stipula di un protocollo di adozione di corresponsabilita` da parte del datore di lavoro e relativo a un progetto specifico redatto dalla cooperativa con la persona e approvato dagli uffici competenti.

Da ultimo viene prevista per le convenzioni ex articolo 12-bis della legge n. 68 del 1999 la possibilita` di prolungare la convenzione in essere sotto la vigilanza degli uffici competenti.

## **Inserimento lavorativo di persone svantaggiate - 2**

### **Norma in vigore**

*Art. 14 (Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori Svantaggiati) del DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"*

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

### **Norma proposta**

*Art. 14 (Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori Svantaggiati) del DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"*

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, convenzioni quadro su base territoriale, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro per la fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali medesime e ai consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate e delle cooperative sociali e dei consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al



a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sara' curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruita' con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;

e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attivita' previste dalla convenzione;

g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili,

che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa

lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Qualora i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 non procedano entro 60 giorni dalla stipula della convenzione quadro all'individuazione dei disabili, le cooperative sociali e i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 hanno facoltà di procedere attraverso scelta nominativa;

c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati e disabili inseriti al lavoro in cooperativa;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e gli eventuali costi previsti del piano personalizzato di inserimento lavorativo che potranno essere coperti anche con risorse derivanti dai fondi regionali di cui all'art. 13 della legge 68 del 1999;

e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e dei consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in

legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d). La stipula della convenzione è ammessa nei limiti del 30 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge del 12 marzo 1999, n. 68 con arrotondamento all'unità più vicina. Tali limiti non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. Tra le modalità di assunzione o avviamento che possono essere convenute vi è anche l'assunzione con contratto di lavoro a termine.

La proposta di legge prevede, poi, la semplificazione dell'iter di approvazione delle convenzioni di cui al citato articolo 14, riducendo il numero degli organismi deputati all'iter di approvazione delle medesime

convenzioni territoriali al fine di alleggerirne l'iter stesso senza diminuire, però, le tutele e senza ridurre il numero dei soggetti coinvolti.

Vengono poi definiti ex lege e non più in sede di convenzione territoriale i limiti di applicazione in termini di numero di disabili per datore di lavoro. Si intende, con tale modifica, sottrarre un tema di discussione al livello locale che dovrà già misurarsi sui restanti aspetti delle convenzioni quadro. Il limite individuato per legge peraltro ricalca quanto mediamente indicato nelle convenzioni ai sensi dell'articolo 12-bis della legge n. 68 del 1999. In secondo luogo, si intende in questo modo garantire una maggiore uniformità territoriale.

Riguardo la semplificazione del processo di utilizzo delle convenzioni ex articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, viene prevista l'esplicitazione del meccanismo del silenzio assenso. Al fine di garantire tempi certi nel processo di attuazione della convenzione viene previsto che laddove gli enti preposti non sono in grado di segnalare i nominativi dei soggetti da inserire in convenzione entro trenta giorni, le cooperative possono procedere con scelta nominativa.

**Modifica della legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"**

NORMA	L. 354 / 1975 (NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA')	TESTO EMENDATO
Art. 20 bis Modalità di organizzazione del lavoro	<p>1. Il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono inoltre essere istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private e acquistando le relative progettazioni.</p> <p>2. L'amministrazione penitenziaria, inoltre, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.</p> <p>3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello stato e di quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.</p> <p>4. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942 n. 971 e l'art. 611 delle disposizioni approvate con R.D. 16 maggio 1920 n. 1908.</p>	<p>1. Il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la gestione e/o la direzione tecnica delle lavorazioni a persone fisiche e giuridiche estranee all'amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono inoltre essere istituite, anche a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche, private <b>e no profit, ivi compresa la possibilità di affidare la gestione e/o la direzione dei lavori</b> e acquistando le relative progettazioni.</p> <p>2. L'amministrazione penitenziaria, inoltre, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie <b>gestite direttamente o da terzi</b> anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche, private <b>e no profit</b> che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.</p> <p>3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello stato e di quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.</p> <p><b>3bis. Al fine di incrementare le occasioni di lavoro per i detenuti, sono previsti incentivi per le imprese private e no profit che inseriscono i detenuti nelle lavorazioni intramurarie affidate alla loro gestione, con le modalità previste dall'articolo 21bis.</b></p> <p><b>Vanno in primo luogo privilegiate soluzioni che impegnino le cooperative</b></p>

		<p><b>sociali e loro consorzi come risorse in grado di raccordare il sistema carcere e il mondo del lavoro privato e pubblico.</b></p> <p>4. Sono abrogati la legge 3 luglio 1942 n. 971 e l'art. 611 delle disposizioni approvate con R.D. 16 maggio 1920 n. 1908.</p>
<p>Art. 21 Lavoro all'esterno</p>	<p>1. I condannati e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persone condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati al comma 1 dell'art. 4bis, l'assegnazione può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.</p> <p>2. I condannati e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza.</p> <p>3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.</p> <p>4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.</p> <p>4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai detenuti e agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.</p>	<p>1. I condannati e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persone condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati al comma 1 dell'art. 4bis, l'assegnazione può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non meno di cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.</p> <p>2. I condannati e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza.</p> <p><b>3. Il lavoro all'esterno può essere svolto sia alle dipendenze di imprese private e no profit che di uffici ed enti pubblici. Può essere altresì prestato alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria per svolgere attività lavorativa negli spazi demaniali esterni al muro di cinta, negli uffici e scuole dell'amministrazione penitenziaria.</b></p> <p><b>4. Il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il condannato o internato è assegnato, avvalendosi a tal fine del personale dipendente e dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna competente.</b></p> <p>5. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.</p> <p>6. La disciplina del lavoro all'esterno di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma quattordicesimo dell'art. 20 si applicano anche ai condannati e agli internati ammessi a frequentare corsi di istruzione e di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.</p> <p><b>7. Al fine di incrementare le occasioni di lavoro per i condannati e gli internati,</b></p>

		<p><b>sono previste azioni di sostegno per le imprese private e no profit che inseriscono i condannati e gli internati nel lavoro all'esterno, con le modalità previste dall'articolo 21bis.</b></p> <p><b>Vanno in primo luogo privilegiate soluzioni che impegnino le cooperative sociali e loro consorzi come risorse in grado di progettare e realizzare percorsi di inserimento lavorativo e raccordare il sistema carcere e il mondo del lavoro privato e pubblico.</b></p>
--	--	---

La proposta di modifica e semplificazione interessa gli articoli 20 bis e 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Con quanto proposto si intende semplificare e migliorare l'azione svolta dalla cooperazione sociale, da altri soggetti non profit e dalle imprese nel creare opportunità lavorative a favore dei detenuti.

L'inserimento lavorativo delle persone detenute ha dimostrato sino ad oggi di essere una strategia lungimirante ed efficace ed ha garantito importanti risultati, soprattutto in termini di riduzione della recidiva nelle persone condannate. Favorendo la creazione di attività imprenditoriali all'interno degli istituti di pena e incoraggiando l'inserimento lavorativo delle persone ammesse al lavoro all'esterno si va nella direzione di creare maggiori prospettive di riscatto per la popolazione detenuta, intervenendo superando la logica "emergenziale" che ha caratterizzato gli interventi messi in campo sino ad oggi.

Incentivare l'azione della cooperazione sociale permette di trasformare il detenuto da costo assistenziale a risorsa produttiva, incrementando l'occupazione ed aumentando la contribuzione fiscale, riducendo i costi della spesa sociale (vedi proposta di modifica articolo 20 bis, comma 3 bis). Allo stesso tempo le cooperative sociali ed i loro consorzi permettono una graduale e efficace transizione del detenuto verso il rientro nella società, fungendo da ponte tra l'interno e l'esterno degli istituti di pena (vedi proposta di modifica art.21, nuovo comma 7).

## **Acquisizione della qualifica di impresa sociale**

### **Norma in vigore**

*Art. 18 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118".*

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

### **Norma proposta**

*Art. 18 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118".*

4. Ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Per l'acquisizione della qualifica di impresa sociale le cooperative sociali devono sopportare gli oneri burocratici ed economici delle modifiche statutarie attraverso l'assemblea straordinaria, alla presenza di un notaio.

La previsione del comma 4, art. 18 del d. lgs. 155/2006 prevedeva la possibilità per i 12 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto. Ma si tenga presente che entro tale limite non sono neppure stati adottati i decreti che stabilivano le modalità di costituzione.

La proposta elimina questo onere agevolando l'acquisizione della qualifica.

## **Affidamento beni immobili non utilizzati**

<b>Norma in vigore</b>	<b>Norma proposta</b>
	<p><b>1.</b> All'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. <i>Il Ministero, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici redigono entro sei mesi un elenco degli immobili di cui sono titolari, sottoposti a tutela ai sensi del presente codice, non destinati a scopi istituzionali, attualmente non aperti alla fruizione pubblica o non adeguatamente valorizzati, che richiedono la progettazione del servizio di fruizione pubblica e di valorizzazione, per la successiva concessione in gestione. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e dell'amministrazione titolare del bene. Le imprese, pubbliche e private, possono presentare una dichiarazione d'interesse al conseguimento in gestione di uno o più degli immobili inclusi nell'elenco, corredata da uno studio di fattibilità. L'amministrazione titolare degli immobili indice una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione del servizio per la concessione in uso e in gestione degli immobili medesimi. Nel caso si rendano necessari lavori di conservazione e restauro dell'immobile o, comunque, interventi finalizzati a consentirne la proficua gestione, l'individuazione del soggetto attuatore può avvenire tramite la procedura di selezione della finanza di progetto di cui agli articoli 153 e seguenti del codice dei</i></p>



	<p><i>contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Al fine di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della concessione, l'amministrazione titolare del bene può disporre l'attribuzione al concessionario, a titolo di corrispettivo per l'espletamento del servizio, di una quota fino al 70 per cento dei proventi della bigliettazione."</i></p> <p><b>2.</b> Al fine di favorire e incentivare gli interventi di valorizzazione degli immobili culturali da recuperare, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede con proprio decreto, su proposta delle Direzioni regionali del Ministero, da adottarsi, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione dei beni culturali immobili dello Stato non utilizzati e bisognosi di restauro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi 303, 304 e 305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli immobili è pubblicato sul sito internet del Ministero e sui siti delle singole Direzioni regionali e di tale pubblicazione è data notizia su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.</p>
--	---

Il patrimonio di beni culturali e paesaggistici del "Belpaese" versa in molti casi in situazione di abbandono. Gli enti pubblici non riescono a valorizzare palazzi storici, ville, chiese etc. che sono chiuse all'utenza e alla fruizione turistica, improduttive in condizioni spesso fatiscenti. La proposta in oggetto si propone con una integrazione all'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 di permettere agli enti pubblici di affidare immobili di cui sono titolari, non destinati a scopi istituzionali e non aperti alla fruizione pubblica, attraverso concessione in gestione.

## SEMPLIFICAZIONE PER LE COOPERATIVE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

### 1. Premessa

Al fine di superare l'attuale crisi economica e rilanciare lo sviluppo del Paese è stato portato avanti, dalla seconda metà del 2011, il processo di liberalizzazioni già avviato nel 2006, con l'obiettivo di abbattere i vincoli legislativi e amministrativi che limitano l'accesso ai mercati e l'esercizio della libertà di iniziativa economica.

Occorre tuttavia evidenziare che, nonostante a livello normativo il legislatore italiano sia intervenuto con una serie di disposizioni volte a favorire la liberalizzazione delle attività e dell'iniziativa economica, mancano ad oggi molti dei relativi provvedimenti attuativi. Ciò protrae l'incertezza su quanto è stato effettivamente liberalizzato e sui confini dei nuovi procedimenti che rischiano di rimanere a livello di principio ma di difficile, se non impossibile, applicazione (aumentando l'incertezza delle aziende e la difficoltà nel programmare gli investimenti).

### 2. Le norme da attuare

Il primo provvedimento emanato sulle liberalizzazioni, nel biennio 2011-2012, è stato l'**art. 3 del D.L. n. 138/2011**, convertito in **L. n. 148/2011**, secondo il quale il Governo era autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2012, uno o più regolamenti per **individuare le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con il principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere** ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge salvo i casi di:

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza;

Il successivo **Decreto Salva Italia (art. 31 del D.L. n. 201/2011**, convertito in L. n. 214/2011) ha previsto che, entro il 30 settembre 2012, **le Regioni e gli enti locali avrebbero dovuto adeguare i propri ordinamenti al principio di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali** sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali.

Sempre il **Decreto Salva Italia** ha poi previsto, al successivo **art. 34, l'adeguamento delle legislazioni regionali ai principi di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento delle attività economiche**. Prevede altresì l'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica solo se giustificato sulla base di un interesse generale; quando è stabilita la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito.

Da ultimo, il **Decreto Cresci Italia (art. 1, del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012)** aveva previsto l'emanazione da parte del Governo, entro il 31 dicembre 2012, di uno o più regolamenti attuativi, secondo i principi di cui all'art. 34 del D.L. n. 201/2011, al fine di **individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione e di disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche**, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

### **3. Quali provvedimenti attuativi mancano**

Con riferimento alle norme sopra citate, si segnala l'assenza dei seguenti provvedimenti di attuazione da parte dello Stato e di adeguamento da parte degli Enti locali:

✓ **Articolo 3 D.L. 138/2011 (convertito in L. 148/2011)**

- adeguamento, da parte di Comuni, Province, Regioni e Stato, dei rispettivi ordinamenti al principio di libertà dell'iniziativa e dell'attività economica privata: il termine è scaduto il 30 settembre 2012 e non vi è stato l'adeguamento;

- decorso il termine del 30 settembre 2012, la legge stabilisce che sono in ogni caso soppresse le normative statali incompatibili con il principio sopra menzionato, con conseguente diretta applicazione dell'istituto della SCIA e della DIA;

- il Governo avrebbe dovuto emanare uno o più regolamenti (da emanarsi con D.P.R.)<sup>1</sup> con il quale individuare le disposizioni abrogate alla luce di quanto disposto dall'art. 3 (principio

1 Il D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) è un atto formalmente presidenziale ma sostanzialmente governativo, in quanto la decisione viene presa unicamente dal governo ed il presidente si limita a darvi una veste di decreto presidenziale (verrà quindi, come tutti gli atti del presidente della Repubblica, controfirmato dai ministri competenti). La **procedura di emanazione di un D.P.R. è la seguente: a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, viene sentito il Consiglio di Stato e il**

**parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si devono pronunciare entro 30 giorni dalla richiesta).**

di libertà dell'iniziativa e dell'attività economica privata): il termine è scaduto il 31 dicembre 2012 senza l'emanazione dei regolamenti.

✓ **Articolo 31, comma 2, D.L. 201/2011 "Salva Italia" (convertito in L. 214/2011)**

- **adeguamento diretto da parte delle Regioni e degli enti locali ai principi di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali** sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali: il termine è scaduto il 30 settembre 2012 senza che vi sia stato l'adeguamento.

✓ **Articolo 34 del D.L. 201/2011 "Salva Italia" (convertito in L. 214/2011)**

- **adeguamento** delle legislazioni regionali ai **principi di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento**: la norma non prevede alcun termine per l'adeguamento che, ad oggi, non c'è stato.

✓ **Articolo 1, comma 3 del D.L. n. 1/2012 "Cresci Italia" (convertito in L. 27/2012)**

- emanazione di uno o più regolamenti (D.P.R.) al fine di **individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione e di disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche**. L'emanazione di detti provvedimenti è subordinata alla **previa approvazione** da parte delle Camere di una **relazione** che specifichi periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari: il termine per l'emanazione dei decreti attuativi è scaduto il 31 dicembre 2012 senza che siano stati emanati e senza che sia stata neanche approvata la Relazione delle Camere.

✓ **Articolo 31 e virtuosità**

- la norma ha assegnato alle Regioni il termine del 30 settembre 2012 per adeguare i propri ordinamenti.

Va ricordato che, a partire dall'anno 2013, per assicurare che le Regioni provvedano a dare corretta attuazione ai compiti loro assegnati in relazione ai contenuti del "Salva Italia", il legislatore ha previsto che la soddisfazione degli obblighi di legge venga considerata tra i parametri di "virtuosità" rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno: gli Enti stimati complessivamente virtuosi sono chiamati a rispettare vincoli di finanza pubblica meno stringenti rispetto agli Enti meno virtuosi.

## PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SETTORE SPETTACOLO

### 1) Istituzione del libretto personale del lavoratore per formazione generale, specifica e idoneità sanitaria

Prevedere che con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute, sentita la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, sia adottato un **libretto del lavoratore** dove vengano riportati gli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi in materia di:

- \* **formazione generale;**
- \* **formazione specifica per mansione professionale, definita in base ai profili formativi stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni per le mansioni così come definite dalla contrattazione collettiva;**
- \* **sorveglianza sanitaria, previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per mansione professionale, definita in base ai profili formativi stabiliti dalla Conferenza Stato - Regioni per le mansioni così come definite dalla contrattazione collettiva** con visite di controllo scadenzate in base ai giorni di effettiva prestazione lavorativa.

Quanto sopra per evitare per ragioni solo formali di sottoporre il lavoratore a visita medica ad ogni contratto di scrittura, anche di poche ore, o a quella di ripetere la medesima attività di formazione riferita ad analogo professione e rischio. Misura analoga a quella proposta è prevista dall'articolo 3, comma 13, del citato decreto n. 81, in relazione ai lavoratori agricoli.

### 2) Modelli semplificati per la redazione di pos e psc

Si chiede che, con decreto del Ministro del Lavoro adottato previo parere della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, siano individuati **modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (PSC) e del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)**, che garantiscano comunque gli elementi necessari alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Quanto sopra per evitare che il datore di lavoro, dovendo affrontare una mole di adempimenti burocratici sproporzionati rispetto all'entità dell'attività lavorativa di pochi giorni, come normalmente avviene nello spettacolo, sia indotto a "non far niente nella certezza di non fare tutto".

### **3) Campo di applicazione della disposizione sui cantieri temporanei e mobili per spettacoli**

Chiarire il **campo di applicazione** delle disposizioni sui cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008 in relazione alle dimensioni dell'allestimento limitando **l'ambito di applicazione** del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 alla **spazio in cui avviene l'allestimento e per il tempo necessario all'allestimento e al disallestimento, escludendo** quindi le altre attività specifiche funzionali allo svolgimento di spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche, culturali ed eventi simili.

Prevedere che le norme sui cantieri temporanei e mobili di cui all'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 ", pur nel rispetto dei requisiti di sicurezza delle direttive quadro CEE/391/89 e CEE/57/92, **non si applichino nel settore "Eventi artistici e spettacoli in genere nel caso in cui la struttura**, ancorché costruita con i materiali specificati in Allegato X, sia una **struttura prefabbricata e allestita secondo uno schema di montaggio standardizzato e ben definito dal costruttore, corredata da libretto di montaggio, dalle certificazioni richieste dall'allestimento e da relazione di calcolo firmata da ingegnere o tecnico abilitato dalla casa produttrice.**

Tale deroga può essere ammessa alle seguenti condizioni:

- 1) La struttura non può essere, in nessun modo, modificabile ed i punti di sollevamento e appendimento devono essere stabiliti dal produttore e depositati in sede di collaudo e non arbitrari. L'indicazione deve essere specificata secondo tabella di carico accessoria alla struttura.
- 2) La struttura deve avere la portata di carico distribuito inferiore a 6900 kg in assenza di carico vento. I dati relativi alla portata di carico e la relativa tabella di abbattimento carico inerente al vento devono essere dichiarati dal costruttore sul di cui deve essere obbligatoriamente dotata la struttura.
- 3) La copertura deve avere dimensioni non superiori a mt. 14x12.
- 4) Nel caso la struttura consista in una singola truss la deroga è ammessa in caso questa sia di lunghezza inferiore a 8 mt. lineari e sia sospesa su due elevatori con portata massima di 320 kg/cad *o altra portata massima indicata dal costruttore.*
- 5) Nel caso sia necessario modificare anche parzialmente la struttura standard e/o i punti di appendimento, deve essere richiesto un nuovo calcolo statico, che deve essere certificato da tecnico abilitato iscritto ad Albo professionale e completo di timbro e firma.

### **4) Denuncia singolo cantiere temporaneo inail**

Prevedere che nella dispensa dall'obbligo di denuncia dei SINGOLI LAVORI DI CARATTERE TEMPORANEO di cui all'art. 10, comma 6 del D.M. 12.12.2000, il termine sia elevato da 15 a **30 giorni**.

Quanto sopra per evitare l'inutile adempimento di denuncia all'INAIL di singolo lavoro di breve durata dopo la fine del lavoro stesso. Si ricorda, infatti, che il decreto ministeriale del 19 settembre 2003 fissa il termine per la denuncia delle modificazioni di estensione e di natura del rischio assicurato in 30 giorni dal momento in cui le modificazioni o variazioni si sono verificate.

**5) Abrogazione dell'art. 1, comma 188, della legge 27 dicembre n.296 n.2006**

La norma di cui si chiede l'abrogazione dispone che "Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui".

Questa disposizione è irrazionale, perché riguarda le sole prestazioni rese nell'ambito di spettacoli musicali. In questo senso si chiede una semplificazione della normativa. Ciò risponde a due ulteriori esigenze: a) evitare concorrenza sleale nei confronti dei cooperatori musicisti (che pur svolgendo spesso anche un'ulteriore attività non artistica, essendo associati in cooperativa dichiarano tutto il reddito derivante dall'attività musicale e non ricadono pertanto nell'ambito di operatività della norma); b) incasso da parte dell'INPS di ulteriori contributi previdenziali.

## **PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

### **1. OMOGENEIZZAZIONE FISCALE/PREVIDENZIALE**

Fiscalmente sono considerate corrisposte nell'anno di competenza le somme effettivamente erogate ai lavoratori entro il 12 del mese di gennaio dell'anno successivo.

Si propone che il periodo del cosiddetto "conguaglio allargato" sia esteso fino al giorno del pagamento dei contributi previdenziali del mese di dicembre per far coincidere gli adempimenti (16 gennaio con automatico slittamento nel caso in cui in domenica).

### **2. LICENZIAMENTI A SEGUITO DI CAMBIO DI APPALTO E IN PRESENZA DI CLAUSOLA SOCIALE PREVISTA DAI CCNL**

L'art. 1 del DL 250/2007 già prevede l'inapplicabilità dell'art. 24 della legge 223/91 nei casi in questione relativamente ai lavoratori riassunti dall'impresa subentrante.

Il datore di lavoro che ha perso l'appalto conosce il numero esatto e le generalità dei lavoratori che non verranno riassunti solo in un secondo momento, ma nel frattempo deve fare la comunicazione del licenziamento nel rispetto del preavviso. A questo si aggiunge la comunicazione alla DTL (peraltro di dubbia obbligatorietà) con il successivo rischio di convocazione dalla DTL e di mancato accordo prima della stessa riassegnazione del lavoro.

Pertanto, al fine di evitare al datore di lavoro il rischio di omissioni o inutili procedure, si propone di estendere la inapplicabilità dell'art. 24 legge 223/91 anche al personale non riassunto per clausole sociali (una simile esclusione vale per l'edilizia nei casi di fine lavoro) e di considerare tali licenziamenti come licenziamenti individuali plurimi per GMO.

Contestualmente andrebbe imposto ai lavoratori che, a seguito di cambio di appalto, vengono riassunti dall'impresa subentrante l'obbligo di comunicare all'impresa cedente l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro. Per detti lavoratori, inoltre, si dovrebbe escludere l'obbligo di applicazione dell'art. 1, comma 40, della legge 92/2012 (obbligo di conciliazione alle DTL).

Per i licenziamenti senza successiva riassunzione andrebbe, infine, prevista la possibilità di procedere tramite un'apposita procedura di "conciliazione collettiva".

### **3. RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI**

Vi è un'indubbia necessità di semplificare la normativa, che ha visto in questi ultimi anni (due nel solo 2012) diversi interventi di modifica a volte contraddittori, con l'obiettivo di:

- avere una disciplina unica valevole sia per l'appalto, sia per il subappalto;
- delimitare il regime di responsabilità solidale ai soggetti contigui nella filiera dell'appalto.



#### **4. REGOLARITÀ NEGLI APPALTI**

Introdurre il requisito della revisione cooperativa per partecipazione e/o aggiudicazione appalti pubblici.

#### **5. DEPOSITO CONTRATTI DI 2° LIVELLO**

Il deposito dei contratti di 2° livello deve essere fatto alla Dtl quando si riferiscono a detassazione (Dpcm 22-1-2013) e decontribuzione (Legge 247/2007), quando invece si deve notificare la non incidenza di alcuni istituti contrattuali (articolo 3 comma 2 del Decreto Legge 14 giugno 1996 n. 318 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 1996 n. 402) il deposito deve essere fatto alla DTL e agli istituti previdenziali.

Si propone che il deposito sia effettuato solo alla DTL.

#### **6. COMUNICAZIONI**

Per tutte le iscrizioni-variazioni-cessazioni sia per le imprese sia per i dipendenti attualmente bisogna fare una comunicazione separata ai vari istituti. Il sistema informatico INPS può ormai acquisire la comunicazione e passarla agli altri istituti competenti. Tale procedura potrebbe essere utile, tra l'altro, per la comunicazione dei dati richiesti, ad esempio, per il rapporto biennale di parità uomo-donna previsto a carico delle imprese.

Si propone, pertanto, la definizione di una comunicazione UNICA.

#### **7. LAVORO INTERMITTENTE**

La comunicazione di avvio al lavoro dei lavori intermittenti (articolo 35 comma 3bis del Dlgs 276/2003, come modificato dalla Legge 92/2012) deve essere fatta alla DTL.

Si propone che la comunicazione possa essere fatta anche attraverso il normale sistema delle Comunicazioni Obbligatorie.

#### **8. AGRICOLTURA**

##### **a) Revisione del sistema di aggiornamento dei salari medi convenzionali per il settore agricolo**

Attualmente tale aggiornamento viene fatto tramite la rilevazione annuale delle retribuzioni

Si propone che l'aggiornamento avvenga con lo stesso meccanismo utilizzato per la determinazione dei minimali contributivi.

##### **b) Computo dimensioni aziendali per assunzioni obbligatorie**

Dal computo sono escluse varie categorie di lavoratori, tra le quali quella dei lavoratori a termine con rapporto di lavoro di durata fino a 6 mesi. I lavoratori stagionali non vengono a tal fine considerati pur essendo del tutto assimilabili a quelli con contratto a termine.

Si propone, pertanto, di escludere i lavoratori stagionali dalla base di computo.

#### **9. SICUREZZA NEL LAVORO**

##### **a) OT24 INAIL**

Escludere dai controlli a campione le imprese con certificazioni di qualità.

**b) Documento Unico di Valutazione dei Rischi**

Prorogare l'attuale possibilità di autocertificazione per le imprese fino a 10 dipendenti.

**c) Libro Infortuni**

Concludere la procedura per l'eliminazione di tale adempimento.

**10. VARIE**

**a) Lavoratori dichiarati inabili**

Spesso non hanno il riconoscimento di una copertura previdenziale in tempi accettabili.

Si chiede che, una volta disposta l'inabilità al lavoro in costanza di lavoro da parte del medico competente, ci sia un canale preferenziale (in termini di rapidità) per l'accertamento dei requisiti per ottenere la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità.

**b) Tempi per procedura revoca dimissioni**

Gli attuali 30 giorni risultano eccessivi per le conseguenti scelte organizzative del datore di lavoro.

Si propone di ridurre tale periodo a max 15 giorni.

**c) Assunzioni giovani under 35**

Si ritiene che, almeno per un certo lasso di tempo, l'occupazione giovanile vada promossa il più possibile specialmente sul piano normativo.

Prevedere che le assunzioni di giovani fino a 35 anni di età non rilevino sul dato delle dimensioni aziendali.